



III C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.SSA MARIA	MONTELEONE	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ANTONIO	CINÀ	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCrittore

UDIENZA DEL 14.04.2004

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

REPLICHE

AVVOCATO PARTE CIVILE MARINI
AVVOCATO PARTE CIVILE OSNATO
AVVOCATO PARTE CIVILE GAMBERINI
AVVOCATO PARTE CIVILE GALASSO

RINVIO AL 15.04.2004

PRESIDENTE: Prego Avvocato. Un attimo soltanto, va be', Avvocato Bigianti in sostituzione dell'Avvocato Bartolo. Prego!

REPLICHE DELL'AVVOCATO PARTE CIVILE MARINI

AVV. P.C. MARINI: Signor Presidente, Signor Giudice a Latere, Signori della Corte, la mia...

PRESIDENTE: il microfono credo... è acceso? **AVV.**

P.C. MARINI: io non l'ho toccato. Forse è

lontano? **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. P.C. MARINI:**

dicevo, Signor Presidente, la mia replica, intende essere conforme al modello del codice e quindi... del codice del 30 e quindi prendo l'impegno di svolgere argomenti di replica, di risposta a quelli svolti dai... da alcuni, non pretendo naturalmente l'intero Collegio difensivo, ma da alcuni dei Difensori e senza però ripetere, una sterile contrapposizione di tesi già note, già sviluppate negli interventi sia della Parte Civile che del Pubblico Ministero da un lato e... sui quali la posizione della Difesa degli imputati era prevista, prevedibile, questo naturalmente non vuol dire che, gli argomenti adottati siano stati sviluppati in maniera meno egregia di altre, soltanto che sul punto, credo che, mi riferisco in particolare

alle questioni tecniche di ordine generale, non credo che sia questa la sede per rinnovare una discussione, sviluppata nell'istruttoria dibattimentale, con competenza sicuramente maggiore di quella che potrei offrire io oggi alla Corte. Intendo invece, prendere in considerazione, argomenti che sono stati sviluppati da molti dei Difensori, in particolare dal Difensore del Generale Melillo, riguardo all'effettiva esistenza di fatti che potessero rispondere alla qualità di notizie, oggetto dell'informativa doverosa al Governo, da parte dello Stato Maggiore. Notizie che sono naturalmente, quelle descritte nell'imputazione e di cui l'Avvocato Nanni, con una dialettica notevole di cui volentieri gli do atto, con una capacità dialettica notevole, ha cercato di contestarne la natura di... la natura stessa di fatti oggettivi e... e quindi di fatti da riferire, nonché ha cercato di contestarne la consapevolezza, la conoscenza da parte dello Stato Maggiore. Mi riferisco, in particolare, all'argomento sviluppato abbondantemente nella Difesa... nelle numerose discussio... udienze di discussione dell'Avvocato Nanni, alla questione -

17, -12, intanto, rilevando che, questo è uno dei fatti rilevanti per l'imputazione, non li assorbe tutti, ma ne intendo trattare, non perché non sia stato fatto nel corso della discussione di questa Parte Civile, di... degli altri Difensori della Parte Civile, ma per apprezzare, in particolare, un itinerario nuovo, che il... il... un itinerario logico, naturalmente, nuovo, che l'Avvocato Nanni ha proposto e che intendo confutare, passo per passo. Un'ulteriore sviluppo dell'argomentazione dell'Avvocato Nanni, è stata la astratta impossibilità di configurare con quel... in quelle condotte, il reato contestato, ma di questo si occuperà l'Avvocato Gamberini, che interverrà do... anche oggi. Nonché la... una... un'ulteriore profilo della discussione, non solo dell'Avvocato Nanni, ma anche di altri Difensori alla quale sento il dovere di replicare, è relativo alla confutazione di... delle tesi dei Consulenti di Parti Civile, confutazione che è stata spesso proposta in termini non esa... non squisitamente tecnici, ma anche con una... con considerazioni di ulteriore natura che... che meritano una risposta, come vedremo. L'itinerario logico del... sviluppato

nel... secondo quello che io ho colto, dalla... dall'Avvocato Nanni, in relazione alla questione del -17 e -12, è... parte da questo presupposto. Il... il dato tecnico della rilevazione radar -17 e -12, non costituisce il presupposto indispensabile per la formulazione dell'ipotesi della presenza di un altro aereo, dell'ipotesi del missile, dell'ipotesi dello scenario complesso, in quanto tale ipotesi, è stata formulata in un'epoca in cui chi la formulava, non conosceva l'esistenza di questi due plots, in quanto l'unico dato che conosceva era la famosa cartina del Colonnello Russo, in cui questi due plots, non erano riportati. Se ne deduce, la non decisività di questi due plots per la configurazione dello scenario complesso. Io, devo dire, di fronte a questa considerazione, propongo due osservazioni. Da un lato, la lettura del... dell'udienza dibattimentale, in cui è stato esaminato il signor Lund, che mi pare faccia ripetute... ripetute... ripetutamente riferimento alla... all'esame da parte sua del tabulato, alla... questo sia nell'udienza del 16 giugno 2002, sia nell'udienza del luglio 2002. Questa quindi è una considerazione in punto di fatto,

che sottopongo all'attenzione della Corte. Mi pare che l'Avvocato Nanni, fondi la circostanza... fondi la sua tesi della genesi di questa ipotesi senza -17 e -12, sul dato documentale che la cartina che Lund, quel... scrisse di sua mano, fosse priva di questi due plots. Io credo, che risolvere questa questione... ripeto, ho proposto l'argomento... il dato fattuale della testimonianza del... del Lund, che parla di tabulati, ma, non mi pare che abbia un rilievo decisivo. Intanto, perché la for... anche se la formulazione dell'ipotesi del... della pluralità di aerei intorno al DC9, fosse nata dalla considerazione della asimmetria della traiettoria in particolare del punto 2b o fosse nata dalla divaricazione delle due scie di plots successivi all'ultimo transponder, all'ultima risposta di transponder, credo che questo... questo fatto, non abbia una ricaduta diretta, sulla affermazione o meno della responsabilità degli imputati. È un dato di fatto, che -17 e -12, costituiscono un elemento rilevante nella formulazione dello scenario del 27 giugno, è un dato di fatto che, sia la relazione dell'80 della Selenia, sia la... il

parere di Macidull, lo... prendono in considerazione questi elementi per fondarvi la formulazione dell'ipotesi dello scenario complesso e quindi è un dato di fatto a mio avviso che la mutilazione di questo dato conoscitivo, sia comunque rilevante e significativo. Diversa è la questione, se di questa mutilazione, fosse consapevole o meno lo Stato Maggiore, tema che affronterò, in un momento successivo, perché intendo ora, analizzare la... i rilievi che sono stati fatti in ordine al -17 e -12, proprio sulla... sotto il profilo della natura e delle... di tali plots e della loro rilevanza obiettiva. Si è detto, ancora, da parte dell'Avvocato Nanni, in particolare, che questo meno... questi dati di -17 e -12, sono dati equivoci, tanto da avere un riscontro di questa recip... di questa equivocità, nel fatto che, coloro che si sono avvicinati, che hanno te... alla questione e hanno tentato di darne spiegazione, non hanno mai proposto una versione uniforme di... una interpretazione uniforme e hanno collegato il -17 e il -12 a traiettorie diverse. In particolare, osserva l'Avvocato Nanni, che come dato

particolarmente significativo, che la relazione "Itavia" del dicembre dell'80 e quindi addirittura successiva, sia alla relazione Selenia che alla relazione... che al parere di Macidull, non prende nemmeno in considerazione -17 e -12. A dimostrazione ne deduce un... della scarsa affidabilità di questi dati. Io credo che, questo modo di ragionare, vada respinto, in quanto la relazione dell'"Itavia" a cui si riferisce l'Avvocato Nanni, quindi quella dell'80, aveva l'obiettivo a mio avviso, di dimostrare, la presenza dell'aereo, sottostante il DC9 e non del... dell'aereo che pro... che eseguiva una manovra d'attacco. Un altro profilo di equivocità, sarebbe costituito dalla... dall'eccessiva distanza, che tra i due punti si colloca, che corrisponde, sappiamo ormai bene, a cinque giri di antenna. Sul punto, viene proposto come argomento contrario alla natura di oggetto del... del... o meglio della natura di rappresentazione di un oggetto del -17 e -12, la tesi del Giaccari, che però ha, a mio avviso, un vizio, ed è il vizio legato alla natura del radar cui si riferisce il Giaccari e cioè un radar per il controllo del traffico e non un radar diretto

a rilevare situazioni eccezionali, quale può essere, ovviamente quella di un attacco di un Caccia, di una manovra di attacco di un Caccia. In un radar per il controllo civile è... è ovvio, è normale, che non si preveda l'esame di plots singoli, ma stiamo attenti a adottare questo criterio di Giaccari, perché se lo adottassimo anche per l'esperimento dell'85, rischieremmo di escludere, anche in quel caso, l'esistenza di un oggetto volante che in realtà, sappiamo benissimo esserci, essendo l'F104, protagonista di quell'esperimento e che ha lasciato esattamente delle tracce, perfettamente comparabili a quelle rilevate nell'80. A proposito di questa simulazione dell'85, è stato osservato... è stato osservato, che ci sono delle differenze, rispetto al comportamento del radar dell'80, che dovrebbero indurre a dubitare della natura di oggetto, o meglio di rappresentazione di un oggetto volante del -17 e -12. In particolare, è stato osservato, che il... ci sono dei rilevamenti radar dell'F104, precedenti al momento in cui l'F104 ha acceso il transponder. Su questo aspetto, io credo, che vada proposta una osservazione ovvia e cioè che ci siano

differenze nella traiettoria dell'F104 dell'85 e dell'oggetto volante, non identificato dell'80, è assolutamente inevitabile. Che l'F104, abbia potuto tenere una quota costante, per raggiungere l'area di interesse e in questo modo essersi offerto, alla rilevabilità del radar, più di quanto abbia fatto nell'80 il... il presumibile aereo Caccia che ha compiuto una manovra d'attacco, mi pare assolutamente evidente. Che, quindi, ci sia stata una differenza di percorso, una differenza di durata di esposizione alla visibilità radar, da parte dell'F104, mi pare dato, assolutamente irrilevante. È rilevante piuttosto, che sui plots -17 e -12, si sia raggiunto un... una conclusione di conferma della loro riferibilità ad uno oggetto effettivamente presente. Si è proposto anche, sempre in riferimento all'ottanta... all'esperimento dell'85, un'osservazione in ordine alla dive... al diverso modo di reagire del Radar Selenia, che nell'85 vede, registra, rileva la presenza dell'F104 e che nel... come sappiamo, invece, nell'80, non rilevò il presunto oggetto volante che lasciò la... la traccia -17, -12 e 2b. La considerazione della... di questo elemento,

richiede un presupposto e cioè l'accertamento della medesima... delle medesime condizioni operative, del Radar Selenia, nel 1980 e nel 1985. Ma, io, nonostante la perentoria affermazione in tal senso, del... dell'Avvocato Nanni, io devo dire, che ho rilevato elementi contrari. Non solo, li... li trovo nell'Ordinanza di rinvio a giudizio che è un... una... si può ritenere non un atto di natura tecnica, ma trovo che il Collegio Blasi, ha compiuto l'accertamento sulla identità di condizioni, in riferimento solo al Marconi e... e risc... ripropongo a Voi, in questo momento, una osservazione semplice, che a mio avviso, però, rivela la non identità di condizioni operative del Selenia all'epoca. Nelle due distinte epoche. Infatti, se noi prendiamo in considerazione l'intervallo di distanza compreso... dal radar, compreso tra il... il rilevamento del plots -12, cioè centoventidue miglia nautiche e la dist... e la distanza dell'ultimo rilevamento del DC9 prima dell'incidente, cioè centoventinove miglia nautiche e confrontiamo i rilevamenti del... del Radar Selenia nell'80 e nell'85, noi vedremo che... prendendo in considerazione l'estrattore

due, per il DC9, nell'80 abbiamo, cinque rilevamenti primari su dieci giri di antenna, nell'85, abbiamo sette rilevamenti primari su undici giri di antenna, con quindi una probabilità di detezione nell'80, dello 0,5 e nell'85 dello 0,64. Quindi, obiettivamente, il Radar Selenia dell'85, sia pure di poco, aveva delle migliori prestazioni rispetto all'80, aveva una efficienza superiore, aveva una capacità di rilevamento superiore. Si è rilevato, che -17 e -12, sarebbero una coppia di falsi plots come ce ne sono altri, nel... nel cielo del 27 giugno dell'80. Io credo che sul punto, meglio di me, sia stato... meglio di quanto possa fare io oggi, valga la pena di andarsi a rivedere quello che hanno affermato i Consulenti Tecnici del... di questa Parte Civile e che hanno dimostrato che se eliminiamo i... tutti i plots di solo primario dovuti a lobi laterali, alla radiazione del sole, al tramonto e all'interferenza elettromagnetica a nord-est di Roma, residuano solo due coppie di plots con caratteristiche approssimativamente simili, una sull'Isola d'Elba, ma ai margini dello sciame di plots generati dal sole e un'altra in prossimità di Perugia, laddove però

c'era un piccolo aeroporto, quello che poi sarà l'aeroporto... diventerà l'aeroporto internazionale dell'Umbria e quindi l'argomento proposto dai Difensori degli imputati, riguardo alla confutazione della tesi che zero... che -17 e -12, forniscano la rappresentazione di un presumibile oggetto volante, a mio avviso, vanno respinte. Ma è stato proposto, anche, un argomento non tecnico ma logico e cioè si è osservato da parte dei Difensori. Se lo snodo della questione -17 e -12, che ripeto, tra parentesi, non costituisce comunque l'unica notizia, che si contesta agli imputati di avere taciuto al Governo, ma si dice, se lo snodo della questione -17 e -12 è la cartina del Colonnello Russo, noi ci dobbiamo porre dei problemi intorno. In primo luogo, alla utilità di eliminare -17 e -12 dalla rappresentazione grafica, ma non distruggere contemporaneamente i tabulati, questa è una osservazione che viene ancora una volta dall'Avvocato Nanni, e dobbiamo porci il problema del perché il Colonnello Russo, abbia eliminato questi plots, se perché, magari sbagliando o magari in malafede li riteneva non rilevanti o ha voluto ingannare il lettore di

quella cartina, il problema comunque rimane la consapevolezza dei Generali dello Stato Maggiore degli odierni imputati riguardo alla condotta del Colonnello Russo, in particolare se siano stati loro a determinare tale condotta, perché altrimenti anche loro andrebbero a rinfoltire la schiera degli ingannati dal... consapevolmente o meno, in malafede o meno dal Colonnello Russo. Io credo che la questione è stata proposta in termini non rilevanti per il tema di questo processo, perché la tesi secondo cui i Generali, odierni imputati, debbano essere concorrenti nella condotta illecita scritta al Russo è una tesi che nessuno ha mai sostenuto, tanto meno il Pubblico Ministero che non ha mai contestato il concorso nel reato di falso ideologico ai Generali... chiedo scusa. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. P.C. MARINI:** quindi il problema non è a mio avviso se gli odierni imputati abbiano avuto un ruolo di istigatori, di determinatore o fossero stati immediatamente informati come post-factum dal Russo della eliminazione del -17 e -12, il problema è se gli odierni imputati avessero o meno la conoscenza degli elementi indicativi di uno scenario complesso a prescindere dalla

rappresentazione grafica che di questo scenario proponeva il Colonnello Russo, ed è questo un tema che è stato sviluppato nel corso della discussione, su cui mi pare inutile tornare, se non per larghissime linee, abbiamo le telefonate della notte del 27 giugno che arrivano fino alla mattina del 28 giugno, abbiamo una serie di considerazioni logiche che ci ha portato a ritenere che una volta avvisati i vertici dell'I.T.A.V., il Capo del Terzo R.O.C. fosse inevitabile l'informazione, doverosa l'informazione anche al centro, abbiamo la prova ampia, sicura di una serie ripetuta di verifiche che trova giustificazione a mio avviso solo nella convinzione radicata in tutti, compresi i vertici dello Stato Maggiore della presenza di altri aerei, abbiamo le telefonate della notte del 28 giugno dell'allora Colonnello Arpino che riferisce di fronte a Voi di più telefonate con lo Stato Maggiore, con i vertici dello Stato Maggiore e ripeto però ho preso l'impegno di non ribadire argomenti già sviluppati e quindi mi sottraggo subito a questa tentazione. La cosa che mi premeva sottolineare quindi soltanto che non sussiste quel rapporto di strumentalità

necessaria rispetto alla condotta del Russo che la Difesa degli imputati ha voluto prospettare, un altro profilo sviluppato egregiamente dal difensore del Generale Melillo è stato il profilo relativo ai rapporti che si devono ritenere instaurati tra Stato Maggiore e Commissione Luzzatti, cioè Commissione d'Inchiesta in riferimento all'attività di alto Consulente che ormai abbiamo imparato essere una funzione tipica essenziale, naturale dello Stato Maggiore e la Commissione d'Inchiesta istituita per legge in relazione all'incidente aeronautico. Ancora una volta, ma credo che questo sia stato ripetuto da tutti i Difensori, si è sostenuto che lo Stato Maggiore recedeva di fronte alla Commissione prevista dalla legge e quindi assumeva una posizione di rispettosa attesa verso gli esiti della inchiesta sviluppata dall'unico organo portatore dell'obbligo di informazione di accertamento e quindi di informazione, è stato aggiunto... di informazione al Governo, agli organi deputati, in particolare si è osservato che la Commissione Luzzatti già nel luglio dell'80 depositava una relazione preliminare nella quale richiedeva sostanzialmente al Governo

di svolgere accertamenti presso la N.A.T.O. e i paesi alleati per verificare la presenza, tra le tante richieste che faceva avanzava quella di verificare l'eventuale presenza in volo di aerei appartenenti ad altri paesi, si dice quindi in fondo il Governo destinatario di questa raccomandazione aveva avuto quell'input che si vuole, secondo la contestazione, negato dagli odierni imputati e quindi in fondo l'impedimento che si vuole, evento della condotta degli imputati, non si è verificato in quanto il Governo se avesse voluto avrebbe potuto dare seguito a questi input. Ancora una volta io credo che debbo resistere alla tentazione di ripetere argomenti già sviluppati nella mia discussione, questo è un fatto solo apparentemente nuovo rispetto alla questione di fatto che almeno io, ma credo anche altri abbiamo esaminato, in quanto il problema secondo quello che mi pare evidente, va impostato non nel termine... nei termini di accertare o meno se il Governo fosse stato raggiunto da una informazione che poteva collegare il fatto, il disastro alla presenza di un altro aereo, perché nel mio intervento io ho analizzato un analogo profilo di fatto costituito

dalla conversazione Lagorio/Formica, di cui abbiamo tante volte discusso, non solo io, il problema è che il meccanismo istituzionale prevede solo in un soggetto il ruolo di alto consulente del Ministro della Difesa e prevede che quella condizione rimanga tale anche nel momento in cui si insedi una Commissione d'Inchiesta, non c'è una successione nel tempo della funzione di alto Consulente tra Stato Maggiore e Commissione d'Inchiesta, il ruolo informativo doverosamente informativo che lo Stato Maggiore doveva svolgere nell'ambito dell'attività di Consulente proseguiva anche nella permanenza della Commissione d'Inchiesta e di fatto questo è appacificamente ammesso dagli imputati e dai loro difensori, i quali ci dicono che il 4 luglio dell'80 il sopralluogo Argiolas per accertare o meno l'esistenza del seggiolino eiettabile era doveroso, ci dicono che la lettera del dicembre '80 era doverosa, perché era obbligo dello Stato Maggiore replicare alle errate informazioni ed evitare possibili errori nell'apprezzamento di questo fatto, ma è questo il compito dell'alto... allora decidetevi se questo è un compito che appartiene allo Stato

Maggiore pur in presenza della Commissione d'Inchiesta e allora l'obbligo giuridico di informare permane costantemente e il fatto che il 28 giugno fosse stata istituita la Commissione Luzzatti non avrebbe esonerato alcuno dall'obbligo di riferire quanto a sua conoscenza e quanto rilevante in merito ai fatti del 27 giugno. E' stata doverosamente da parte della Difesa degli imputati prospettata una ricostruzione della causa del disastro alternativa a quella che ha proposta la Parte Civile e è stato sviluppato un ulteriore profilo relativo al rapporto tra individuazione della causa del disastro e responsabilità penale degli imputati, la Parte Civile, anche il Pubblico Ministero hanno sostenuto che l'individuazione certa della causa del disastro non è la premessa necessaria per l'affermazione della responsabilità degli imputati, hanno sostenuto che un residuo di incertezza riguardo questo... riguardo la causa del disastro e l'individuazione dei suoi responsabili non giustifica... non comporta la insussistenza del fatto addebitato agli imputati, la Difesa degli imputati ha risposto a questa tesi sostenendo in termini

ovviamente estremamente sintetici, illustro le conclusioni che c'è prova della bomba interna quale causa del disastro, che chi ha sostenuto il contrario commette colposamente o meno un errore e per sostenere tale tesi si è ovviamente sottoposta a serrata critica la posizione non solo dei Consulenti della Parte Civile ma anche di quei Periti di ufficio che hanno formulato considerazioni, ipotesi sviluppate o meno fino a comporre un... l'intero mosaico della vicenda, ma comunque che proponevano elementi contrari, dubbi, riserve sull'ipotesi bomba. In particolare è stato sviluppato un tema che vuole... che si può fondare in questi termini, si può così sintetizzare, chi ha sostenuto bomba lo ha fatto con coerenza e costanza, chi ha sostenuto ipotesi alternative lo ha fatto in modo incostante, non coerente e ancora una volta si registra una mancanza di uniformità nella proposizione delle tesi alternative alla bomba interna, allora si sottolinea questo aspetto della mancata sintonia tra coloro che propongono tesi alternative e che comunque vengono messe a torto o a ragione nel campo degli avversari della bomba interna, quale elemento di debolezza di sostiene appunto

questa... si registra questa diversità di opinioni, ricordiamoci di questo elemento, perché quelle stesse persone, quegli stessi Difensori hanno proposto accuse ingiuste verso i portatori di tesi contrarie alle loro, ipotizzando inconfessabili interessi o malafede laddove contemporaneamente registrano la autentica libertà e indipendenza di pensiero di costoro che se fossero stati ovviamente portatori di inconfessabili interessi avrebbe quanto meno per opportunismo attenuato le divergenze e sottolineato i punti convergenti, invece dobbiamo registrare questo dato, dobbiamo registrare la individuale buona fede di ciascuno di coloro che viene collocato nel campo avverso alle tesi della bomba interna, come una premessa inconfutabile, vedremo, ma lo abbiamo già visto, è inutile che ve lo sto a ricordare che le contraddizioni e non di poco conto invece si trovano analogamente nel campo dei sostenitori della bomba interna, ci ricordiamo, è stato ricordato dagli stessi Difensori la contraddizione tra Protheroe e Taylor, la contraddizione, la confusione, l'impossibilità di determinare peso, tipo, collocazione del supposto ordigno interno. E

quindi in una discussione dei Difensori sviluppata sempre in termini di grande rigore e di apprezzabile sforzo dialettico vuole registrare una caduta di tono laddove si accusa chi non la pensa in un determinato modo di pregiudizio e di malafede, io mi sento quindi in dovere, proprio per... anche a tutela della reputazione dei Consulenti di questa Parte Civile che hanno svolto la propria attività in assoluta indipendenza e in assoluta, non c'è da dirlo, buonafede nell'intento di raggiungere la verità senza porsi minimamente il problema della ricaduta delle loro opinioni in termini di affermazione della responsabilità degli odierni imputati ma essendosi occupati soltanto di accertare, di contribuire ad accertare la verità sulla morte di ottantuno persone, io dicevo mi sento in dovere di proporre sommessamente, modestamente, con gli scarsi mezzi tecnici a mia disposizione di replicare ad alcune obiezioni che sono state mosse al lavoro dei Consulenti Tecnici della Parte Civile, c'è stato senz'altro un colpo di teatro, quello che... è stato un ottimo espediente dialettico che Vi è stato proposto per svilire definitivamente dinanzi a Voi il

prestigio dei Professori del Politecnico di Torino che generosamente, non mi stancherò di dirlo si sono dedicati a questo processo, all'accertamento della verità più che a questo processo, e questo colpo di teatro è consistito nella dimostrazione che il famoso aereo nascosto nella scia del DC9 nel '92 veniva collocato a sinistra, cioè a est del DC9 e nel '95 viene spostato a ovest, cioè a destra, io dico chiaramente che la mia opinione è che si tratta dell'enfatizzazione di un aspetto assolutamente secondario della ricerca e dell'analisi compiuta dai Professori del Politecnico di Torino, i quali si sono avvicinati ad una materia molto tecnico e che qual è il funzionamento del radar e che per loro e... presentava sicuramente lati da approfondire e da conoscere meglio, con l'umiltà di seguire un criterio che fosse condivisibile per tutti, il procedimento logico che loro hanno sviluppato nel '92 e nel '95 si fonda sul quesito della riconducibilità o meno di tutti i segnali radar dell'ultimo minuto e mezzo del volo del DC9 al DC9 o meno, l'essenza della questione è: stabiliamo un metodo, adottiamolo, applichiamolo e verifichiamo se tutti i plots sono

riconducibili al DC9, nel '92 questo metodo ha portato ad affermare che non tutti i plots fossero riconducibili al DC9, nel '95 il metodo viene raffinato nel senso che si sono acquisite ulteriori informazioni sul funzionamento del radar, sul fenomeno del blanking e il risultato di tale metodo è ancora una volta che là non tutti i plots sono riconducibili al DC9, si modifica un aspetto secondario, a mio avviso pacificamente secondario, che è la probabile collocazione del velivolo cui sono da riferire i plots non attribuibili al DC9, l'essenza della questione è riconducibilità o meno dei plots, non la destra o la sinistra della collocazione dell'aereo, sappiamo che i Consulenti Tecnici hanno poi... della Parte Civile hanno poi sviluppato una ricerca su tutto il percorso del DC9, pervenendo ad esaminare tre plots primari affiancati alla traiettoria del DC9 registrati intorno alle 18:40 ad est di Roma, abbiamo discusso a lungo nel corso del dibattito di questi plots, abbiamo sentito nella discussione del Difensore del Generale Melillo una sintesi delle posizioni contrapposte su questa... sull'analisi di questi tre plots in termini

francamente non sempre sereni, sul punto io credo che si possano fare delle riflessioni pacate, noi abbiamo una... due posizioni alternative a quelle dei Consulenti del Politecnico di Torino, che sono quella di Picardi che spiega questi plots come l'allungamento della risposta al di là del limite di 1,09 miglia nautiche posto dall'estrattore, allungamento dovuto a un valore particolarmente elevato del livello dell'Echo radar, a sostegno di tale tesi Picardi porta altri asseriti fenomeni analoghi, di split plots visti, registrati dal Marconi quella sera; Giubbolini porta... propone una tesi, la tesi secondi cui i plots sono dovuti a riflessione dal terreno e a sostegno di tale tesi porta il comportamento simile del volo 1041 che presenta anche lui dei plots primari affiancati. La posizione dei Consulenti della Parte Civile è stata: se fosse vera l'interpretazione di Picardi e quindi fosse il fenomeno riconducibile a un Echo di livello elevato, ci saremmo dovuti attendere risposte spurie anche sui lobi laterali e quindi bisognerebbe stabilire una correlazione tra i tre Echi di split plots e alcune tracce di P.R. dovute a lobi laterali. La verifica condotta

dai Consulenti della Parte Civile ha accertato che split plots e Echi spuri da lobi laterali sono statisticamente indipendenti e hanno accertato che quei casi che Picardi riteneva split plots potevano spiegarsi con la presenza di altri velivoli, faccio riferimento all'udienza del 9 giugno del 2003, pagina 67, quella udienza nella quale il Consulente degli imputati, Giubbolini, replica che queste osservazioni a lui non interessavano perché lui non è, non aveva studiato questa materia, a lui interessava un altro aspetto, a Giubbolini, cioè alla tesi della riflessione i Consulenti della Parte Civile oppongono una confutazione che effettivamente era affetta da un macroscopico errore, macroscopico errore opportunamente rilevato da Giubbolini, opportunamente corretto dai Consulenti della Parte Civile. A quel punto si assume un modello di studio condiviso e il problema è utilizzare un parametro, cioè stabilire il coefficiente di riflettività del terreno e qui si contrappongono due modi di pensare, il pratico, il Giubbolini, il Costruttore di simulatori che propone dei valori e i Consulenti Tecnici della Parte Civile che ne propongo altri, presi da una fonte

insospettabile quale è il Perito di ufficio Picardi con cui non mi pare che si sia registrata una sintonia perfetta di opinioni. L'ulteriore approfondimento proposto è stato, è noto alla Corte, è l'esame degli altri velivoli che sono sorvolano la stessa aerea, il DC9 "Alitalia" da Palermo a Milano che transita approssimativamente allo stesso azimut del DC9 alle 19:02 e non presenta il fenomeno di sdoppiamento in range, questi sono i dati di fatto, queste sono le considerazioni che hanno sviluppato i Consulenti di Torino, con un metodo di approccio alla questione che mi pare onesto, leale e scientificamente accettabile. Sono state proposte altri argomenti per confutare la tesi della Parte Civile e non solo, secondo cui l'esperimento dell'85 ha confermato le scenario, l'interpretazione dello scenario dell'80, in particolare in riferimento al Radar Marconi è stata sottolineata una differenza di qualità per il Marconi 3 nell'85 rispetto all'80, nell'80 la qualità era la massima, cioè quindici sia per Marconi 1 che per Marconi 3, nell'85 per Marconi 1 è quindici e per Marconi 3 è tredici. Ora, Voi ricorderete quale era secondo la ricostruzione

dei Consulenti di Torino, il meccanismo con cui si stabiliva la qualità della traccia, il riferimento alla struttura dell'impronta, soprattutto quando l'indice è inferiore a quindici. L'argomento è tecnico, è stato sviluppato dal Professore Pent, a me pare che se la differenza ci fosse comunque sarebbe talmente irrilevante da non determinare una smentita della tesi della Parte Civile. Ancora una volta invece sul funzionamento, per quanto riguarda i tre plots delle 18:40 è stato obiettato che il Radar Selenia non li ha registrati e quindi questo sarebbe argomento a dimostrazione della natura di riflessione e quindi non rappresentativa di un oggetto reale dei tre plots, in realtà su questo argomento i Consulenti della Parte Civile avevano sviluppato sia pure in termini generali una... il loro pensiero quando presentando in quella udienza in cui presentarono il loro lavoro con le slide, citate anche nella discussione dell'Avvocato Nanni, hanno sostenuto che il Radar Selenia ha caratteristiche diverse dal Radar Marconi e in particolare rispetto al diagramma di irradiazione di antenna e da questi diagrammi si ricava che l'energia emessa alle diverse quote

dalle due antenne è diversa e cioè il Selenia vede meglio del Marconi oggetti a bassa elevazione, il Marconi vede meglio del Selenia oggetti ad elevazione elevata e il DC9 alle 18:40 era certo non a bassa elevazione. Si è poi molto contestato il rilievo dei Consulenti della Parte Civile riguardo alla... con un termine brutto che adoperano loro, numerosità dei plots di solo primario da lobi laterali provocati dal DC9, si è in qualche modo discusso il metodo adottato dai Consulenti Tecnici della Parte Civile come se l'apprezzamento del dato fenomenologico dei rilevamenti di primari da lobi laterali non fosse un fatto fattuale incontestabile, in realtà il metodo pure discusso, discutibile quanto si vuole, non riguarda il numero assoluto di plots di primario da lobi laterali provocato dal DC9, ma riguarda l'analisi sviluppata dai Consulenti della Parte Civile per dare ragione del fenomeno della produzione di plots da lobi laterali, perché si fronteggiavano due posizioni, da un lato chi negava con un argomento logico pure di un qualche fondamento che potessero esistere lobi laterali che provocassero il fenomeno come, appunto, erano i Periti Donali e soprattutto

Tiberio e chi invece sosteneva l'esistenza del fenomeno, ma non spiegava comunque perché anche se gli echi radar erano particolarmente forti non si presentava tale fenomeno in relazione ad un certo numero di voli, e che sono la A44 17, la A21 77, la A52 42 e altre ancora. Quindi la Parte Civile, i Consulenti della Parte Civile hanno sviluppato un modello di studio che naturalmente aveva molte semplificazioni, semplificazioni che ripeto, non incidono, non incidono nell'apprezzamento del dato numerico dei plots di solo primario da lobi laterali, ma solo incidono nella spiegazione del perché alcuni velivoli tale fenomeno non producessero. In sostanza serviva a giustificare in modo più accettabile sul piano scientifico il fenomeno dei lobi laterali. Una volta stabilito che il fenomeno esiste e si produce e a seconda dell'intensità si verifica o meno dopo compiuto questo primo passo, hanno analizzato il numero dei plots di solo primario da lobi laterali del DC9 abbandonando quel metodo tanto discusso perché... per una semplificazione ipotizzava che l'assetto del DC9 fosse costante e sul punto è stata depositata una memoria scritta alla quale

naturalmente mi riporto per brevità. Anche una memoria scritta è stata depositata, comunque sulla... sull'argomento della risposta alla relazione di Bonazzi riguardo al criterio di individuazione del punto di caduta e si è anche confutato l'adozione da parte dei Consulenti Tecnici della Parte Civile del cosiddetto criterio di Lockerbie, sul punto io credo che sia da fare una sola osservazione e cioè, le sicure differenze che sussistono tra Lockerbie e il DC9 in relazione al numero dei radar, all'operatività, alle condizioni operative di questi radar sono scontate e sono ammesse dai Consulenti della Parte Civile, ma la questione che credo non sia stata capita è che il criterio adottato dai Consulenti della Parte Civile ha un carattere più rigoroso, più conservativo rispetto a quello che si... cioè si traduce l'adozione del criterio delle ellissi rispetto all'area di probabilità invece che al punto di caduta reale del frammento, in un metodo più conservativo che selettivo e quindi io credo che l'ironia che è stata proposta su questo argomento sia veramente mal posta. Analogamente è stata... è stato osservato che nella... si contesta

sostanzialmente ai Professori del Politecnico di Torino di non essere degli esperti di tecnica aeronautica e questo è senz'altro vero, è senz'altro vero che l'approccio dei Consulenti della Parte Civile alle questioni aeronautiche è stato necessariamente un approccio progressivo, scientifico a mio avviso e che risponde esattamente al metodo scientifico di assumere le critiche e le acquisizioni di conoscenza ulteriore come elementi per sviluppare il proprio ragionamento e non per arroccarsi in una difesa sterile e di posizioni precostituite. In particolare si è dall'alto dell'esperienza aeronautica degli imputati si è assunto come fuori dal mondo, come da videogioco, mi pare che è stato usato questo termine, la ricostruzione delle traiettorie e della velocità che sarebbe stata assunta dai velivoli il 27 giugno 1980. Ora io penso questo, che per quanto riguarda la velocità è chiaro che i conti quando si dice che la velocità di... tra -17 e 2B, tolto il vento sarebbe di seicento nodi, quindi prossimo al muro del suono, ma che non si... sbatte continuamente sul muro del suono senza superarlo, io credo che è chiaro che non si possa fare una valutazione

millimetrica della velocità solo sulla base del dato radar, quantomeno per la considerazione che il radar non dà informazioni sulla componente di moto verticale, la tesi della Parte Civile quindi a mio avviso, anche sulla velocità incontra un riscontro quantomeno nel senso che le velocità ipotizzabili mantengono valori fisicamente ammissibili. Cioè, non sono superiori a quelle possibili per un oggetto in volo. Mi sottraggo all'analisi dei dati di una specificazione ulteriore dei dati, però rilevo che lo stesso Generale Bartolucci in un suo intervento, in una sua dichiarazione spontanea, ha rammentato che i velivoli da caccia hanno a bordo uno strumento che indica al Pilota quanti G sono stati tirati, in gergo si dice tirati ed è prescritto che quando si superano i sette e trentatre G il Pilota deve scrivere su un apposito libretto del velivolo che ha superato quel limite, perché può darsi che abbia creato qualche difficoltà alla struttura. Se si sviluppa questo conto, G è uguale $9,8$ al secondo quadrato e si ricava che un aereo può raggiungere esponendo a rischio la struttura, $7,33$ per $9,8$ uguale, $71,834$ metri al secondo quadrato. Quindi il limite estremo è

sicuramente molto oltre quello che si assume raggiunto dal presumibile oggetto volante del -17 e 2B del 27 giugno 1980. Io credo Signori di avere concluso, ho mantenuto l'impegno di non aggiungere, non ripetere argomenti già sviluppati da me o da altri, ho ritenuto di contenere il mio intervento nella funzione della replica e quindi lascio rapidamente la parola ai colleghi che seguono. Grazie. **PRESIDENTE:** allora dieci minuti di pausa e poi riprendiamo. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Prego Avvocato!

REPLICHE DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE OSNATO.-

AVV. P.C. OSNATO: grazie Presidente! Signori della Corte, io chiedo scusa per gli ultimi mesi in cui mi sono necessariamente assentato, però devo dire di averVi seguito leggendo le trascrizioni che mi man mano mi pervenivano, e allora vorrei anche io fare una piccola replica su queste questioni che sono state affrontate dalla Difese, e cercherò di contenere anche io il mio intervento, ma devo anticipare che in questo mio intervento dovrò per forza replicare anche alcune argomentazioni sviluppate dai Pubblici Ministeri i quali dopo una frettolosa, a parere

di questa Parte Civile, analisi delle imputazioni a carico di Melillo e Tascio ne hanno chiesto la loro assoluzione, chiedo scusa per la tosse! Noi l'abbiamo già detto, noi siamo assolutamente convinti non solo della colpevolezza degli odierni imputati, ma della colpevolezza di tutti quelli che con ulteriori azioni ed omissioni hanno dapprima collaborato al progetto partorito dagli allora vertici dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e poi ne hanno esulato le conseguenze penalmente rilevanti approfittando della normativa relativa alle prescrizioni dei reati, questi soggetti una volta scansata la pena si sono poi arrogantemente assurti a Difensori di quelle teorie, esporsi a difesa da parte degli odierni imputati, hanno testimoniato perorando affermazioni assurde e teorie incredibili e così cercando di coprire gli apici di quel sistema che hanno loro stessi a parere di questa Parte Civile disonorato. Qualche altro attore di questa vicenda e per la verità troppi, per paura o forse anche per vergogna e comunque mostrando un bassissimo livello di coscienza sociale ha preferito approfittare dell'occasione a loro posta dalla norma che gli ha permesso di

astenersi dal testimoniare. Noi diciamo questo perché questo non vada dimenticato, perché in fondo nessuno dei Difensori delle Parti imputate ha osato affrontare tale questione con la dovuta serietà e con il dovuto approfondimento, approfondimento che in verità ci saremmo aspettati e quindi adesso è proprio di alcune delle questioni esposte dalle Difese che ci dobbiamo occupare brevemente. Sulla responsabilità della informazione a livello politico a rischio di ripetere anche quanto già riferito da chi mi ha preceduto, dobbiamo dire che gli Avvocati Difensori ci hanno detto che la vera e propria responsabilità di informazione verso il sistema politico nazionale doveva considerarsi esclusiva prerogativa di quella Commissione Luzzatti che era all'uopo costituita, di conseguenza quell'alto consulente che era il Capo di Stato Maggiore non avrebbe avuto alcuna colpa se la Commissione Ministeriale non ha agito con la dovuta competenza e celerità. Oggettivamente è questa una fragile argomentazione che infatti crolla rovinosamente a causa di una semplice considerazione, chi doveva fornire sia alla Commissione Ministeriale che al

proprio Ministero della Difesa il materiale su cui lavorare e cosa è stato effettivamente fornito? La risposta è agli atti, l'alto Consulente e la sua struttura periferica doveva far sì che tutte le informazioni, non soltanto alcune ed eventualmente distorte, ma tutte le informazioni utili passassero immediatamente e si badi bene, non solo quelle ritenute importanti, ma tutte le notizie senza esclusione e senza alcuna discriminazione e infatti è proprio tale la legittima discriminazione di notizie che si addebitano agli imputati, è proprio la mancata e tempestiva informativa di situazioni rilevanti che viene condannata ed è, insomma, quella arbitraria assunzione di un potere che non sarebbe spettato né a loro e a né a nessun altro, è facile adesso dire che c'era una Commissione all'uopo istituita, è troppo facile ora sostenere che lo Stato Maggiore era mera struttura amministrativa, la contraddizione e insieme l'imputazione sta proprio in questa finzione posta in atto. Chi aveva il potere di controllo sulle notizie le ha passate in forma distorta, le ha alterate, le ha nascoste e infine falsificate, utilizzando benissimo le proprie strutture

periferiche all'uopo specializzate, chi doveva rendere conto delle proprie informazioni, chi aveva i propri occhi puntati sul fatto, chi aveva i propri registratori accesi sull'evento ha assunto una posizione reticente fino all'incredulità, ha centellinato spiegazioni e situazioni irrilevanti, ha dapprima preso in mano tutte le informazioni e dopo averle contraffatte ne ha trasmessa soltanto una minima parte e permettendo che le altre si disperdessero nel tempo e nelle distruzioni stabilite dalla routine, ed è troppo facile adesso Signori Avvocati Difensori dichiarare che lo Stato Maggiore non avrebbe avuto alcuna responsabilità in quella vicenda, perché sappiamo che non è vero, perché sappiamo bene che quello striminzito foglietto riportante il plottaggio di Russo non poteva accontentare nessuno, perché conosciamo bene l'attivismo mostrato dallo Stato Maggiore nella inconfessata poi, ricerca di elementi probatori, dalla missione ad Acquadolci a tutte le successive verifiche, che avvennero durante tutto il mese del luglio del 1980, effettuate persino sui voli della R.A.F. inglese, dalla missione assegnata il 12 agosto dell'80 a Sidoti

e Bomprezzi, per recarsi a vedere il casco del Pilota a... di aereo, ai contatti con l'Ambasciata americana e alla successiva missione che Argio... Argiolas e Bomprezzi, effettuarono in data 4 luglio del 1980, presso l'hangar dell'aeroporto di Boccadifalco. E siccome, in questa sede di replica, abbiamo deciso di dircela tutta, proprio questa ultima missione di Argiolas e Bomprezzi il 4 luglio del 1980, a Boccadifalco, ci dà un senso preciso di tutte le responsabilità addebitabili a tutti gli odierni imputati. Come ricorderemo infatti, Argiolas faceva parte del Quarto Ufficio del Terzo Reparto comandato da Melillo. Viene mandato a Boccadifalco per verificare l'attendibilità di notizia sulla possibile collisione con un veicolo americano e nella sua missione, viene affiancato da Bomprezzi, il quale, a sua volta, faceva parte del Secondo Reparto comandato dal Tascio. Argiolas svolge il suo incarico e rientrato in sede, incomprensibilmente, riferisce per primo a Tascio e poi a Ferri, scavalcando il suo diretto superiore Melillo, il quale a sua volta, non la prende poi tanto bene. Già qui vediamo, l'interessamento attivo, sia del Comando dello

Stato Maggiore, sia dei Generali Tascio e Melillo, ma notiamo anche che qualcosa non va, perché è strano, davvero tanto strano, che quel Capo del S.I.O.S. sia così tanto interessato alla vicenda e in fondo, a suo dire, il Secondo Reparto, era estraneo alle verifiche ordinate dal Bartolucci al Melillo, però manda lo stesso il suo vice Comandante, Bomprezzi, ad affiancare Argiolas. E poi la verifica ordinata da Melillo, era già terminata il giorno prima, cioè il 3 luglio del 1980. Queste stranezze, le nota anche il Difensore del Bartolucci, il quale, durante l'interrogatorio di Argiolas, così come già Vi ha riferito il collega Benedetti, reso in udienza, in data 23/10/2001, a pagina 120, gli chiede: "cioè, nella scala gerarchica, lei riferì subito o prima?" e Argiolas risponde: "c'è stato il Generale Richard Coe", "Coe?", "Richard Coe". Ma non era l'addetto ameri... americano all'Ambasciata americana, che fece quella verifica? Quello che parte per le ferie e poi ritorna, giusto il 4 luglio del 1980? Non è forse quel Richard Coe, che Tascio dice di non aver mai frequentato? Che Tascio ci racconta di aver buttato fuori dal suo reparto? Che il Capo del

S.I.O.S., ci giura di non aver mai contattato? E come mai e la domanda, sorge spontanea, un delegato del Secondo Reparto dello Stato Maggiore Italiano, nel momento in cui rientra da una missione che avrebbe avuto come precipuo compito, quello di verificare la possibile collisione con un Caccia americano, relaziona proprio a un addetto di quell'ambasciata, che giusto il giorno prima, aveva diramato a trecentosessanta gradi il famoso messaggio di Cincusnaveur, dove si attestava senza nessuna... senza nessun dubbio, che alcun veivolo americano, poteva essere stato... poteva avere avvicinato il... il volo del DC9? E un'altra domanda, sorge spontanea. Come mai, tale impiegato amministrativo, Argiolas, così verrebbe da chiamarlo se dovessimo dar conto alle righe difensive, si occupa di verificare? Con quale autorità e per quale interesse? Come mai non viene neanche informata l'Autorità Giudiziaria procedente, che, e non questo dato irrilevante, aveva già sottoposto a sequestro tutti i relitti ammassati a Boccadifalco? E ancora. Come mai Argiolas, ne riferisce l'esito all'addetto americano? E come faceva quell'addetto a conoscere lo scopo di

quella missione? E dove si incontrarono Co... Coe e Argiolas, se dopo il suo rientro quest'ultimo, ci racconta di essersi recato, direttamente al cospetto di Tascio? Queste sono tutte domande... queste e tutte le altre possibili, che non possono trovare una risposta esauriente e convincente, se non attraverso il diretto coinvolgimento del Secondo e del Terzo Reparto dello Stato Maggiore Italiano, i quali, a dispetto di quanto riferito da Melillo, circa la cessazione di ogni indagine già il 3 luglio del 1980, hanno continuato a indagare, in assoluta solerzia e in stretta collaborazione con quell'Ambasciata americana, contattata da Ciampino, la sera stessa del disastro, con l'addetto a quell'ambasciata, informato direttamente della ipotesi di collisione avanzata la notte del 28 giugno 1980, con il sospettato numero uno, quindi, del disastro aviatorio. E tutto questo, avviene proprio in concomitanza del lavoro svolto dalla Magistratura e dalla Commissione Luzzatti e tutto ciò, non viene in alcun modo riferito, né alla Magistratura, né alla Commissione ministeriale e tutto ciò e altro ancora, viene fatto con l'assoluta esclusione, di

ogni altro organismo ispettivo, all'uopo... all'uopo autorizzato. Lo Stato Maggiore, indaga, manda i propri esperti, fotografa e cataloga, ispeziona, a dispetto di ogni ordine di sequestro, infila le mani dovunque e gestisce con l'assoluta disinvoltura ogni operazione, dalla consegna delle documentazioni radaristiche al trasporto dei relitti da Boccadifalco a Ciampino e poi a elaboratori dell'Aeronautica Militare, dove sparirono una serie di reperti mai più ritrovati e non stiamo qui ad elencarli. Dalle fotografie illegittimamente eseguite sui vari relitti, cito ad esempio, una, quello del ripescato in data 31 luglio a largo di Stromboli, al sopralluogo effettuato ad Acquedolci, alla consegna di plottaggi fasulli, alle informative internazionali e nazionali, dalle... alle... dalle valutazioni radaristiche alle analisi di laboratorio. Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio, comandano in perfetta sintonia e in completa concordanza, sui fini da raggiungere. Trasmettono gli ordini ai subalterni, ne filtrano le informazioni, concorrono tutti insieme all'occultamento della verità. È questo il quadro, senza altra possibile interpretazione o

esimente. È una squadra a lavoro, ognuno con precisi compiti e non è un caso che sia personalmente Tascio a svolgere di persona, le indagini sul caso del Mig libico. La questione è delicata e c'è in gioco la loro posizione di comando apicale e c'è in gioco la loro carriera. E quindi adesso parliamo, di un altro argomento. Io sarò breve e sintetico. Presidente cercherò di essere molto veloce e quindi salterò da un argomento all'altro senza trarre delle conclusioni anticipate. E quest'altro argomento tratta di... le cosiddette incompetenze dei Collegi peritali e sulla tersietà del Giudice. E questo, è un'altra argomentazione usata dalle Difese. Quella di sminuire, criticare e conseguentemente demolire, quasi tutti i lavori peritali elaborati negli anni. Per gli Avvocati Difensori, infatti, nessuno o quasi, si salva. Da Luzzatti a Macidull, da Nucci, Barale e Giaccari alla Commissione "Itavia". Dai primi Blasi e Cerra a Imbimbo, Lecce e Migliaccio. Da Dalle Mese, Tiberio, Donali a Giusti, Dina e a Pratis. Dalle altre perizie mediche a quelle frattologiche, vedi Firrao e altri. Dalle perizie esplosivistiche, Brandimarte e company, a

Casarosa. Da Held ad Algostino, Pent e Vadacchino. È un lavoro meticoloso, quello che avete ascoltato, fatto dalle Difese e in particolar modo dalla Difesa Melillo, che non lascia spazio a possibile contrarie conclusioni, che non siano in accordo con la loro teoria. Come se questa vicenda, dal punto di vista peritale, fosse stata sempre condotta da personaggi del tutto inetti, incompetenti e bizzarri. Come se tutti i citati personaggi, coinvolti in valutazioni tecniche, siano stati in qualche modo tutti stolti e pericolosamente ignoranti. Almeno fino a quando non si fossero ravveduti, come nel caso di Blasi e Cerra, che faranno una clamorosa marcia indietro o come nel caso di Giaccari, Pardini e Galati, che così perspicacemente fanno analisi radar, come semplici ausiliari del Collegio Blasi. Ma chi sono questi soggetti? Chi sono questi Tecnici che ci danno con tanta autorevolezza la verità di questa tragedia, almeno secondo le Difese. Che posizione assumono, nell'ambito dei loro incarichi, in relazione al dovere di indipendenza che dovrebbero avere in ordine a qualsiasi possibile influenza. Ebbene, tali signori, sono tutti intimamente collegati,

con quella azienda che è costruttrice di sistemi, per la rivelazione radar, utilizzati dall'Aeronautica Militare Italiana, la "Selenia S.p.a.". Tutti i tali Consulenti, hanno un sicuro legame di convenienza, un annesso interesse, nel difendere quella società che dà loro da vivere. Sintomatica, ad esempio è la telefonata in cui il Blasi, tranquillizza il Sottocapo di Stato Maggiore, Generale Meloni. È la telefonata del 3 marzo del 1989, sul comportamento di un altro membro del Collegio peritale e dove si palesa un dispiacere, da parte del Blasi, per il fatto che le Parti Civili, avessero accesso a tutte le attività peritali e... non potendo respingere il Blasi, questa interferenza. Giaccari, Pardini e Galati, erano sostanzialmente impiegati presso la "Selenia". Blasi e Cerra, cambiano idea proprio successivamente a alcuni incarichi che la "Selenia" gli conferisce. Ma, meno male, che le Difese, identificano altri Periti affidabili, i Misiti e company. Chi è Misiti, allora? Aurelio Misiti è Professore Ordinario di Ingegneria Sanitaria e Ambientale, presso l'università degli studi di Roma, "La Sapienza". È Direttore, collaboratore di varie riviste di settore

ambientale e sanitario. Attualmente, riveste la carica di Presidente di enti, comitati, associazioni nazionali e internazionali, che si occupano di strutture, di opere strutturali e infrastrutturali riguardanti i trasporti, l'acqua, l'ambiente. Oggi, il Professore Misiti, è impegnato a portare a termine il progetto sul ponte di Messina, del quale si è attivamente occupato come Presidente, dal '94 al 2000, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. È un politico il Misiti. È un politico prima di sinistra, poi, quando cambia l'aria, di destra. È un uomo, che facilmente cambia idea, in dipendenza delle correnti di pensiero partitico e tale identità, notate bene, si rileva direttamente dal suo modo di scrivere le conclusioni peritali, dove tutto viene ritenuto possibile e tutto viene negato, dove le contraddizioni sono innu... innumerevoli e inconcepibili. Misiti, trova un eccellente collaboratore nel Professore Santini, personaggio estremamente impegnato nell'ipotesi bomba. Talmente impegnato da arrivare a sostenere, con sviscerata energia e lo ricorderete qui in udienza, un infinito numero di possibili

posizioni, dell'ordigno esplodente all'interno di quella toilette. Santini è quello che nella telefonata intercettata a Bartolucci il 13 maggio del 1993, viene descritto da quest'ultimo, proprio un cretino, quello di cui Tascio aggiunge, sempre nella stessa telefonata, quindi la tecnica di Priore citò Tascio, la tecnica di Priore non è condivisa dai suoi Periti i quali sono tutti figli di puttana, chiedo scusa, a dire il vero perché vogliono vedere come girano le acque perché poi ognuno di loro dirà la verità, capisci? E invece i tedeschi e gli inglesi che non hanno nessuna remora, perché praticamente mi ha detto Bazzocchi che questo Santini a Forlì vuole creare una università tipo Erice come quella di Zichichi, Santini è anche quello che fa tutto il discorso sulle risposte da dare, Ve lo ricorderete che erano digitali nel caso dei singoli Collegi Peritali e analogiche nel caso di quelle che doveva dare il Collegio Misiti ci dice Santini: "si tratta in sostanza della differenza tra analisi sì o no e sintesi, cosa è successo", quindi il Santini è quello che praticamente vi è venuto a rilevare che la loro sintesi non ha assolutamente tenuto conto dell'analisi, è un

gran bel discorso, non c'è che dire. E poi c'è Taylor, quello pseudo Professore che del caso di Ustica ne ha fatto una professione e una conseguente rendita, quel personaggio duro e risoluto, lo abbiamo visto qui, che ammetterebbe l'ipotesi bomba anche se vedesse con i suoi stessi occhi un missile esplodere addosso al DC9, quel soggetto che va girando per facoltà universitarie di tutto il mondo mostrando fiero una presentazione in power point che fa acqua da tutte le parti, poi Picardi, colui che lo stesso Tascio descrive in una telefonata del 13 maggio del '93 un delinquente, non sono io che lo dico, è il Tascio che lo dice, che prima vuol vedere da quale parte tira il vento e poi secondo il vento dà le sue conclusioni, telefonata Tascio/Bartolucci, 13/05/'93. Poi Tascio cambierà idea su Picardi, diamogli atto, diventandogli talmente amico al punto da effettuare persino con lui lunghe telefonate dal suo cellulare e proprio durante il lavori peritali e prima del deposito delle conclusioni e quindi viene da chiedersi come mai soltanto questi personaggi abbiano interessa alla dimostrazione, di fatti non comprovabili, fatti discutibili e anche con

pochissimo buon senso, fatti contraddittori e apodittici e ambigui, quegli stessi fatti che però stranamente vengono dichiarati in pubblico da un Ministro della Repubblica Onorevole Giovanardi, dello stesso partito a cui il Misiti deve sicuramente tanto con l'arroganza di chi della vicenda non conosce assolutamente nulla, è tutto ciò in dispregio dei più minimi diritti di giustizia e di verità e in dispetto di queste Parti Civili costituite, degli Avvocati Difensori stessi, e di tutta questa Corte che stiamo tutti ancora lavorando per appurare la verità se è possibile di quel fatto. E allora Signor Presidente ce la dobbiamo dire proprio tutta, la nomina di quella Commissione Misiti fu proprio l'ultimo atto formale di quell'ex Giudice Istruttore il quale avendo querelato l'Onorevole Amato e questo ce lo ha ricordato l'Avvocato Nanni, non avrebbe più potuto proseguire il proprio mandato, nel contesto di un vero e proprio conflitto di interessi tra Magistratura e potere politico, nasce quindi la famiglia Misiti i cui membri vengono scelti secondo criteri frettolosi e sicuramente in un contesto di incoerenza con quella necessaria tersietà del

Giudice, ricorderemo infatti che l'Onorevole Amato fu querelato per l'aver sostenuto una versione dei fatti coinvolgenti forti interessamenti americani della vicenda e verrebbe da chiedersi come mai quel Giudice sotto la cui direzione di indagine ebbero a sopire per tanti lunghi anni, si sveglia ad un tratto e pur già vivendo una situazione di incompatibilità compie il suo ultimo atto nella nomina di un Collegio Peritale sotto la direzione di un Ingegnere idraulico e ambientale e ricorderemo ancora che tale Collegio necessariamente fu integrato da ulteriori nomine, ritenute opportune dal successivo Giudice Istruttore e ricorderemo infine tutte le vicissitudini che videro costretto l'istruttore a ricusare alcuni componenti di quel Collegio, ricusazione non dovuta ai motivi esposti dall'Avvocato Nanni, perché avevano contatti con i Consulenti di Parte Civile, ma per i termini con cui riferivano sulla persona del Giudice Istruttore e ricorderemo ancora tutte le questioni emerse circa la mancata conoscenza da parte dei componenti stranieri, dell'effettivo significato delle conclusioni scritte e redatte da parte di Misiti e Santini,

da essi firmati ma spesso rinnegati, e lo abbiamo visto qui in udienza, in sede di escussione dibattimentale, il risultato? Quello che ci ha detto il Professore Santini, proprio qui, cito pagina 82 e 83 dell'udienza del 16 ottobre del 2002, "ci imponemmo Presidente questa regola, questo me lo ricordo benissimo", sono tutti quesiti questi qui, questi sui relitti, sono fatti sul relitto? Allora lasciamo perdere qualsiasi cosa, anche la nostra perizia, andiamo sul relitto, prendiamo i quesiti e andiamo a vedere e proprio dimentichiamo tutto, torniamo sul relitto, andiamo a vedere che cosa è successo, proprio per esempio non farci influenzare da niente, facciamo finta che non sappiamo niente e rimaniamo lì, ci mettiamo qua la domenica e facciamo le nostre deduzioni, indipendentemente anche dalla perizia che abbiamo fatto, questo me lo ricordo bene che ci imponemmo questa regola, insomma, le gite domenicali, ecco, come hanno lavorato questi periti, c'erano le risultanze peritali esplosivistiche, quelle frattologiche, quelle mediche e tutte le altre ancora e tutte escludevano la possibilità sostanziale che un ordigno fosse potuto esplodere

all'interno di quella toilette, ma loro facevano le gite domenicali, dopo quattro anni di esperimenti e analisi loro facevano i week-end, loro deducevano conclusioni certe sulla base di osservazioni visive e sulla scorta di impressioni emozionali e tutti quei pezzi ritrovati interi e incontaminati, le rifrazioni ci risponderanno, le possibili rifrazioni di elementi, però mai indicati gli elementi è caso mai la salsedine ci diranno che ne ha cancellato le tracce e nella ulteriore eventualità che qualcuno dovesse ancora avere dei dubbi, i pezzi dove sono tutte le prove delle esplosioni sono sicuramente rimasti tutti in fondo al mare, questo tanto per far capire a chi può servire l'affermazione: "tutto quello che non c'è serve alla Difesa e neanche un bambino potrebbe crederci, soltanto l'Onorevole Giovanardi ci ha creduto. Cambio argomento e parlo delle impressioni radaristiche, delle prime impressioni radaristiche appurabili in prima analisi, è lo stesso Difensore dell'imputato Melillo a dircelo, le prime impressioni derivabili dall'analisi radar nell'immediatezza sono tutte concordi nell'identificare una presenza aerea nelle vicinanze dell'ultimo tratto

del volo del DC9, questo ce lo dice l'Avvocato Nanni, non vi è dubbio alcuno, da Bosman a Lund, a Macidull, a Nucci, Barale e Giaccari, dalla Luzzatti alla prima "Selenia", la prima, perché poi la "Selenia" cambierà idea, nei sei mesi che succedono all'incidente all'aereo, tutti i soggetti più o meno esperti che visionano in qualche modo i dati radar hanno l'immediata cognizione di una presenza estranea in quei cieli e questo è un dato relevantissimo importanza, certamente infatti la questione non può ridursi alla possibilità di identificazione sulla base di conoscenze assunte dopo anni, questo ve lo hanno detto anche i Pubblici Ministeri, sono i primi attimi che contano, sono le prime intuizioni che valgono, il Russo, e questo è vero, non poteva certamente comprendere ciò che poi fu avanzato come ipotesi dalla relazione della "Selenia" del 1990, non ne aveva le competenze tecniche, non poteva rilevare proprio nulla, i lobi laterali, le risultanze tecniche sugli scostamenti di traiettoria radaristica che hanno visto tante successive versioni e non sono e né possono essere questioni esaminate né da Russo e né da nessuno lo Stato Maggiore dell'Aeronautica e

allora se questo può esserci pacifica concordanza almeno si spera, allora va da sé che quel plottaggio una volta sconfessata la favoletta sull'asserita necessità di ricerca del punto esatto del DC9 di caduta altro non è che una distorsione della realtà dovuta sicuramente alle forti preoccupazioni che investivano i nostri quattro imputati, e questa distorta informazione, si badi bene, viene perfettamente trasmessa a chiunque, sia alla Commissione Luzzatti che ad ogni altro livello utile e qui abbiamo la prova allora di come i nostri generali sapessero benissimo a chi, per mezzo di chi e come avrebbero dovuto trasmettere le proprie informazioni. Cambio argomento e vi parlo della funzione del C.O.P. e di altre varie questioni. In relazione alla funzione del C.O.P. che ricorderete questa Parte Civile ha identificato in maniera forse un po' diversa rispetto agli altri e rivalutando la centralità di questa funzione e questa intuizione di tale e determinante ruolo resta e può forse adesso essere maggiormente confortata dalla particolare attenzione che nel leggere le trascrizioni ho notato che le Difese hanno mostrato in sede di

discussione, un'attenzione che in verità non ci saremmo aspettati almeno nei termini impostati dalla Difesa Melillo, cerchiamo di fare un discorso un po' sintetico però omogeneo, lo strumento utilizzato da questa Parte Civile e cioè quello di depositare una comparsa conclusionale articolata e dettagliatamente integrata dai riferimenti probatori citati, ricordate il dischetto che ho depositato, è stata sicuramente una scommessa rischiosa, ne abbiamo piena coscienza, proprio perché la stessa natura dello strumento difensivo adottato comportava l'evidente difetto di ogni possibile replica in forma circostanziata, ciononostante c'è parso che sulle questioni rappresentate in generale non vi sia stato un'efficace smentita da parte delle Difese, restano pertanto almeno fino adesso accettate, tutte le affermazioni svolte, già svolte circa lo sviluppo cronologico degli eventi, circa le vicende dei vari siti radar e le dichiarazioni dei testimoni al fatto, restano ancora intatte tutte quelle questioni circa i canali informativi dell'Aeronautica Militare e dello Stato Maggiore e le sparizioni documentali e restano immutate anche le seguenti questioni in

relazione ai vari siti radar, circa il sito radar di Marsala, il sito presta sicuramente attenzione alla traccia del DC9 "Itavia", mentre qualcuno certamente osserva il contesto radaristico surreale ed opera manualmente aggiustamenti sulle tracce. Il sito alle 21:13 ora locale, ebbe certamente ufficiale cognizione del disastro. Il dito effettuò con buona probabilità almeno una riduzione dati, non tutti i nastri delle registrazioni foniche sono stati consegnati alla Magistratura e in merito alla effettiva realizzazione della S.Y.N.A.D.E.X. e questo lo abbiamo già detto con assoluta onestà, riteniamo che questa sia quanto meno stata abbozzata almeno nelle sue fasi preparatorie, ma ciò che conta però non è la mancanza di registrazioni magnetiche eventualmente oscurate dall'inserimento del nastro di esercitazione, ma il fatto che doveva essere comunque tenuto in alternativa il registro manuale mai trovato e mai consegnato. Chi insiste nell'acclarare la tesi della S.Y.N.A.D.E.X. dovrebbe quanto meno spiegarci come mai sparì quel registro manuale che doveva essere necessariamente tenuto in caso di S.Y.N.A.D.E.X., e dovrebbe anche dirci per

quale motivo lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, non riferì tale questione alla Luzzati o alla Magistratura e anzi ritardò volutamente, ricordate l'agenda di Fiorito De Falco? Ogni consegna con scuse futili e insostenibili, sul sito di Siracusa nessuna registrazione fonica, nessun plottaggio, nessun registro del Capo Controllore, del Capo Sorveglianza, del Guida Caccia, nessun D.A.1, registro sul quale venivano annotate le tracce avvistate dal radar, mancano, e lo abbiamo già detto questo, anche tutte le registrazioni foniche tra Ciampino e Siracusa, fondamentali per la ricostruzione dei fatti, ma Siracusa fu ritenuta e lo ricorderete, essenziale per la ricostruzione del contesto radaristico, tanto è vero che tale sito viene elencato dagli stessi imputati, tra quelli che avrebbero riportato le registrazioni dell'evento, vedasi il messaggio del dicembre del 1980. Cerco di essere ancora più sintetico, circa Licola, Martina Franca e Ciampino, in due parole, confermate tutte le ipotesi avanzate, la storia dei baffoni, quella del salto di Canguro, la confusione sull'identificazione della traccia del DC9, le errate attribuzioni dei codici e altre tracce ivi

compresa quella del volo dell' "Itavia", confermate anche tutte le preoccupazioni emerse a Ciampino circa possibili concomitanze ed esercitazioni, le apprensioni circa la probabile collisione, confermati i razzolamenti, più o meno confermati i razzolamenti osservati e le conseguenti possibili e probabili riduzioni dati, confermate anche le motivazioni che portarono alla telefonata effettuata all' Ambasciata Americana e confermata la mancata consegna della maggior parte delle bobine magnetiche e riportanti le registrazioni telefoniche intercorse quella notte, soltanto tre, confermata anche l' esistenza di una posizione N.I.M.A. di cui nessuno vi è venuto più a replicare... a replicare presso Ciampino e di cui non abbiamo alcuna registrazione fonica e che sicuramente invece fu sicuramente attiva e importante in ogni fase durante e dopo l' incidente. Abbiamo inoltre osservato che nessuno dei Difensori ha affrontato con la dovuta serietà la questione francese... che invece è di fondamentale importanza a parere di questa Parte Civile, al di là delle diverse convinzioni che possono essere poi maturate in questa direzione, ed è importante per

un motivo rilevante, il fatto dei francesi... che dei francesi nessuno si interessò, questo almeno nelle versioni ufficiali, nessuno degli imputati indirizzò la propria attenzione in tale direzione, nell'imminenza del fatto, nessuna indagine questo almeno ufficialmente fu fatta per accertare il loro possibile coinvolgimento nell'immaginata prima impressione la collisione, lo dobbiamo allora ripetere, posto che risulta falsa e inesatta la dichiarazione di Bartolucci sull'impossibilità che aerei militari francesi potessero occupare l'area del basso Tirreno, risulta quanto meno sorprendente che quei tutori della sicurezza aerea, perché loro erano i tutori della sicurezza aerea, avuta l'intuizione della collisione, non abbiano svolto alcuna verifica in tal senso, è molto sospetto tale comportamento, non credete? Ed è altrettanto sintomatico che nessuno dei Difensori abbia affrontato l'argomento, rimane inoltre assodato un altro aspetto, nel primo semestre successivo al disastro, tutti coloro che hanno cercato di interpretare il contesto radaristico, hanno comunque sempre identificato una traccia nei famosi -17 e -12 e nei successivi plots, 2B, 9A,

e 12, questi ultimi 3, 2B, 9A e 12, sono sempre, sempre e concordemente da tutti considerati come estranei al DC9. Un'altra questione è rimasta immutata, la teoria bomba, quel tormentato tentativo del Collegio Misiti, di dare una risposta in tal senso, ai motivi del disastro, a parte qualche timido accenno, lo avrete notato, nessuno dei Difensori ha affrontato con serietà tale argomento e ciò appare pienamente comprensibile vista la difficoltà di perorare con efficacia logica e scientifica le poche convincenti conclusioni peritali Misitiane. Ma dobbiamo tornare al C.O.P., il tentativo di sminuire tale importante ruolo non mi pare sia stato raggiunto anzi, è ciò perché e non è questo il sottoscritto Avvocato, che lo sostiene, che la funzione rilevante del C.O.P., ma è il Generale Arpino che ce lo ha spiegato con grande precisione e autorevolezza, il C.O.P. ci dice Arpino era anomalo, il comando fu certamente avvocato, avvocato dal Capo di Stato Maggiore in persona, perché questo era previsto che dovesse accadere nei casi di particolare gravità e quello era un caso di particolare gravità, il C.O.P., allora si è trasformato nella sala operativa

dello S.M.A. e ce lo dice lo stesso Berardi, in una delle brevissime sue affermazioni, e pochissime sue affermazioni, se lo lascia scappare lo stesso Berardi, era la Sala Operativa dello Stato Maggiore, al C.O.P. sono confluite tutte le informazioni, nessuna esclusa e da esso si sono diramati tutti gli ordini del comando superiore. Presidente, io non so, ho sentito la voce abbassarsi non so se mi si sente ancora. VOICI: (in sottofondo). **AVV. P.C. OSNATO:** il ruolo del C.O.P. così come deve essere inteso si nutre anche dal carattere dei soggetti che vi gravitano, i cui nomi non lasciano dubbi, Berardi, Giangrande e Fazzino, nessuna registrazione al C.O.P. nessuna documentazione, nessuna traccia di tutto quello che necessariamente doveva essere riscontrato, sono testimonianze reticenti sino all'assurdo e silenzi inaccettabili, un deserto, una carenza assoluta e inspiegabile, irrazionale e sicuramente estremamente sospetta. Qualcuno vi ha ambiguamente spiegato in questi giorni, anzi in questi mesi, che pare difficile che gli odierni imputati potessero far sparire le documentazioni distribuite nei vari siti dell'Aeronautica

Militare e siamo d'accordo con loro, ma questo discorso non vale né può valere per il C.O.P. che era direttamente gestito, almeno in quel momento, perché il comando fu avvocato dal capo di Stato Maggiore, dal suo Vice Capo da Melillo in persona, nell'ambito del C.O.P. quindi si realizza l'elemento materiale del reato contestato e non c'è dubbio alcuno, il C.O.P. è la chiave per questa Parte Civile, del fatto addebitato nel capo di imputazione, una prova per tutte, la mancanza di Arpino tra gli imputati, proprio perché Arpino fu detronizzato dal suo potere di comando. Fu rimosso da ogni funzione operativa, Arpino e questo anche per dare una risposta al collega di Parte Civile Benedetti che se lo chiedeva, non può sedere tra gli imputati. Perché lui non poté gestire alcunché, perché fu privato da alcuna funzione di comando operativo, per quanto ci riguarda allora, l'aver dimostrato che il C.O.P. era il centro esecutivo degli odierni imputati, basta ed è sufficiente ad acclararne la piena colpevolezza, nelle prime fasi e in quella sede che si è pensato, realizzato e perpetrato il reato, l'idea di nascondere tutto a tutti, il progetto

destabilizzante che ha portato alla cecità ogni organo politico interessato, ogni Magistratura inquirente e la stessa Commissione Luzzatti, nel C.O.P. resteranno seppellite tutte le verità dal C.O.P. non uscirà nessuna documentazione e nessuna verità dei fatti, con il C.O.P. termina la storia di questa triste vicenda, questo almeno secondo il progetto degli odierni imputati. Brevemente io affrontò l'ultimo argomento. Anticipo che probabilmente che mi sovrapporrò con quanto già è stato detto e quanto sarà detto dai colleghi di Parte Civile, ma sarò breve e sintetico, quindi tutto quanto potrà anche essere ulteriormente integrato, vi parlo del carattere della norma incriminatrice e della responsabilità degli imputati secondo il parere di questa Parte Civile. Noi abbiamo assistito tra le altre alla arringa anche dell'Avvocatura dello Stato, che ha cercato di sostenere l'estraneità di ogni responsabilità nella persona dell'ex datore di lavoro degli odierni imputati, non riteniamo però la necessità di replicare alle eccezioni svolte dall'Avvocato Giannuzzi, che per la verità ha onestamente svolto il proprio lavoro difensivo con grande ardore e ottima competenza tecnica,

l'argomento tra l'altro verrà sviluppato dopo di me, per quanto ci riguarda lo diamo per sviscerato, la questione del responsabile civile così come è stata impostata, però, rimane ancora in gioco relativamente ad altre eccezioni sollevate da un altro Avvocato Difensore, cioè l'emerito Difensore Professor Musco, il quale con perfetta abilità ha voluto sottolineare che nel capo di imputazione, il termine impedire valeva coercizione e che tale coercizione non è rilevabile in alcuna azione posta in atto dagli odierni imputati. Io colgo le dichiarazioni del Professor Musco non per sovrappormi a quant'altro sicuramente meglio di me sarà detto da chi mi seguirà, ma per arrivare a una conclusione diversa, devo citare il Professore Musco il quale ci ha detto che se il delitto di attentato ha bisogno di una materialità, il delitto di attentato non può essere deontologicamente per essenza integrato mediante un comportamento di tipo omissivo, e mediante un comportamento di tipo disinformativo, al massimo continua il Professore Musco in questo processo, c'è un depistaggio che non è impedimento al massimo ci sarà una falsità ideologica che non è

impedimento, allora facciamo un po' di chiarezza, cogliendo su questo argomento, proprio quanto già abbiamo detto in relazione alla già citata questione del responsabile civile, sappiamo che quanto alle condotte negligenti esse hanno evidenziato l'esistenza di una colpa di apparato o colpa di organizzazione, di cui già io vi ho parlato nella mia prima Difesa, individuabile nel mancato rispetto dei principi generali del buon andamento, trasparenza, correttezza, affidamento che devono sorreggere l'azione amministrativa, tali condotte e questo anche lo abbiamo spiegato, ha in vario modo impedito l'accertamento dei fatti relativi al disastro di Ustica, in una vicenda che per la sua delicatezza, e per le implicazioni politiche internazionali, e soprattutto per la morte di ottantuno vittime innocenti, avrebbe sicuramente meritato ben altro spirito collaborativo ed un impegno concreto da parte delle Autorità Militari che avevano il controllo della Difesa Aerea, abbiamo già inoltre specificato che quanto ai comportamenti dolosi integranti il reato di attentato agli Organi Costituzionali, la loro incidenza è stata tale da determinare effettivamente l'insorgere di un

potere concorrente quello esecutivo militare, nei confronti degli altri con conseguente minaccia al corretto funzionamento degli Organi Costituzionali e delle istituzioni democratiche. L'istituzione militare in questo caso, attraverso i suoi vertici quindi, ha deviato dai suoi confini normali straripando dalle proprie attribuzioni per invadere quello degli Organi Politici e questo è il fatto, il potere militare si è eretto sovrano, ha impedito le determinazioni di politiche internazionali di competenza del Governo, del Parlamento e ha invaso la sfera delle relazioni diplomatiche riservate agli organi politici degli Stati e questa è l'imputazione, c'è allora una precisa responsabilità dell'apparato militare S.M.A., apparato militare S.M.A. che ha minato in forma pericolosa l'integrità dello Stato, la coercizione recitando il Professore Musco, sta proprio in questo, sta nell'aver plasmato un sistema concorrente allo Stato Governo, nell'averlo pericolosamente gestito in forma autonoma e dannosa nell'averlo coscientemente condotto verso interessi avversi alle norme costituzionali che difendono e preservano il

diritto alla verità, il diritto alla giustizia, il diritto alle prerogative di indipendenza e di sovranità di un governo, che ciò sia stato perseguito attraverso dapprima azioni e condotte positive e poi si sia realizzato attraverso omissioni o mancati adempimenti poco rileva, l'errore in cui non dovrà cadere questa Corte di Assise, sarà quello di dover considerare la necessità dell'esistenza di una specifica azione coercitiva in senso stretto letterale, la formazione di un apparato concorrente così potente e lo dimostra il fatto che noi siamo qui, ed è sovversivo di qualsivoglia prerogativa statale garantita dalla legge e di per se stesso reato, è reato contro lo Stato, è reato contro la comunità dei cittadini. La Cassazione ci identifica in quattro elementi, gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa che sono conoscenza o riconoscibilità della situazione di pericolo, conoscenza e riconoscibilità dell'azione doverosa, conoscenza e riconoscibilità dei mezzi necessari per il raggiungimento del fine, possibilità oggettiva di agire, questi sono tutti elementi che noi con certezza riscontriamo nelle azioni e poi

omissioni, contestate a tutti gli imputati, da Bartolucci a Ferri da Tascio a Melillo, un piccolo esempio per tutti? Il messaggio di dicembre del 1980 viene partorito consapevolmente dal Melillo in collaborazione attiva con il Tascio, con informazioni false e inesatte in due copie, è lo stesso Ferri che ce lo dice di averlo ricevuto in duplice originale e di avervi apposto due firme, gli autori della formazione di tale documento, Melillo e Tascio non possono allora nascondersi dietro un dito, sostenendo di non aver avuto cognizione del destinatario nella persona del Gabinetto del Ministro, lo stesso Ferri, ci dice che aveva dato disposizione in tal senso, c'è nell'iter formativo ed espositivo di questo documento, la concreta riconoscibilità di una situazione di pericolo, di emergenza, c'è pure l'elemento dell'azione doverosa essendo tali generali i detentori di tutte le informazioni che dovevano essere trasmesse e che non furono trasmesse. Una tra tutte? Le risultanze radaristiche di Siracusa, lo ricorderete bene, mai consegnate ad alcuno ma dettagliatamente esaminate dallo Stato Maggiore così come riportato nel messaggio del dicembre del 1980 c'è

l'ovvia coscienza del mezzo necessario, il mezzo necessario al raggiungimento del fine che viene infatti perfettamente utilizzato attraverso la consegna del messaggio sia al Gabinetto del Ministro, sia alla Magistratura, ma anche a tutta la stampa e all'opinione pubblica nazionale e internazionale, c'è infine la possibilità oggettiva di agire che viene infatti messa in azione anche se con le distorsioni volutamente operate che oggi sono oggetto di valutazione da parte di questa Corte, la sensazione che stia ripercorrendo le trascrizioni... la lettura delle trascrizioni delle arringhe difensive e non, è di un campo di battaglia dove restano soltanto i frammenti delle ricostruzioni degli eventi, in questo campo non vi sono più quei generali che avevano condotto la campagna offensiva, ma si riscontrano soltanto i danni, sono tutti scappati via ormai in pensione, e nessuno vuole può raccontarci gli avvenimenti. Ma noi restano le ricostruzioni, le intuizioni logiche che vedono necessariamente tutti gli autori di quel conflitto operare in perfetta sintonia, secondo precise direttive con piena consapevolezza degli obiettivi da raggiungere, ognuno ha un preciso

compito e ognuno conosce gli ordini e questo è il sistema militare che agisce in questo modo, ma non è solo nel messaggio del dicembre del 1980 che noi vediamo per la prima volta la presenza di Tascio e Melillo e non è solo per questo che possiamo ritenerli responsabili e questo è importante e lo abbiamo visto più volte, però il messaggio di dicembre è importante anche per un'altra questione che concerne la obbligatorietà di riferire al potere politico, obbligo che come detto viene dalle Difese accolte soltanto ed esclusivamente alla Commissione Luzzatti, nel momento in cui qualcuno scopre le carte notatelo bene, che sia la Stampa, che sia la stessa seconda prerelazione Luzzatti, che sia la diagnosi di Macidull, i nostri imputati in quel preciso momento, palesano perfettamente di saper riferire, ci danno una dimostrazione di perfetta conoscenza sui canali, sui mezzi, sulle tecniche informative, sia a livello politico, sia ad ogni altro livello, e questo è un dato di fatto non ci stancheremo mai di dirlo, perfino i Magistrati coinvolti nelle indagini ne hanno riferito in tal senso, il messaggio di dicembre conclude ogni questione sino allora rimasta nel dubbio, chiude

ogni porta per anni con un'efficacia perfetta e sconcertante i quattro imputati elaborano una cassaforte inattaccabile, per quel periodo la sostengono con la loro autorità di primi Consulenti del Ministro, la diffondono fino ai massimi livelli e così pongono la questione nel dimenticatoio, permettendo poi tutto ciò che non potrà più essere dimostrato, e così passeranno gli anni e poi gli anni, ed è un progetto perfetto a parere di questa Parte Civile, una realizzazione altrettanto esemplare. Noi non possiamo ritenerci d'accordo Signor Presidente, e Signori della Corte, con la Pubblica Accusa allorquando vi dice che non vi è prova di un concorso, tra Melillo e Tascio e Bartolucci e Ferri, che non vi è prova di un concorso cosciente nei fatti del luglio del 1980, e ciò per il fatto che proprio la formazione di quell'apparato militare concorrente di cui noi più volte abbiamo parlato per la questione del responsabile civile, quell'apparato militare concorrente esclude che il reato possa essersi realizzato soltanto attraverso i singoli comportamenti omissivi di Bartolucci e Ferri, ma anzi fa sì che questi ultimi siano soltanto

quella punta dell'iceberg visibile dove sicuramente anche Melillo e Tascio sono pedine attive e soprattutto essenziali, anche se ben nascoste e poco visibili, può forse dirsi, può forse dirsi che senza l'apporto critico ed operativo di Melillo e Tascio, anche essi alti pubblici ufficiali e comunque anche essi sottoposti al dovere di riferire, il Bartolucci e Ferri, avrebbero potuto perseguire il fine a cui sono giunti? Può forse dirsi? Possiamo forse dire che non sarebbe stato dovere di un alto Ufficiale nella posizione di un Melillo e di un Tascio, qualora ad esempio i propri diretti superiori ad esempio per ipotesi avessero voluto partorire che so, un colpo di Stato, non era loro obbligo riferire al Ministro della Difesa? O comunque direttamente al Governo, può forse affermarsi che il Melillo abbia dato prova di trasparenza nei confronti di qualsivoglia richiesta inquirente o che Tascio sia stato avulso da ogni indagine conoscitiva? Può forse affermarsi che il Melillo e il Tascio fossero inconsapevoli del fatto che i propri comandanti avessero attuato quel progetto di silenzio, quel piano destabilizzante? Certamente tutte le risposte non possono essere

che negative, e ancora, noi non possiamo essere d'accordo Signor Presidente, e Signori della Corte, quando vi si dice ad esempio che la questione del relitto di Acquedolci che vede direttamente coinvolti Melillo e Tascio non può ritenersi rilevante, lo sappiamo bene infatti l'importanza che nel perseguito reato avrebbe potuto avere la presenza di un aereo bersaglio in volo nel Tirreno quella sera, e infatti quella rilevantissima importanza fu ben intuita da tutti gli odierni imputati, tutti gli odierni imputati non solo dei primi due e la segreta ispezione del relitto, tra l'altro impedita da un provvedimento di sequestro giudiziale, diventa un preciso sintomo del modo di agire di certi soggetti, modo che detonata un chiaro e criminale fine ben conosciuto da tutti e quattro gli imputati, e non concordiamo Signor Presidente e Signori della Corte, dell'impostazione data dai Pubblici Ministeri alla questione della documentazione S.M.A. del dicembre del 1980, qui infatti la versione dei fatti va perfettamente rovesciata, nel senso che segue, non è che manca la prova della consapevolezza del Tascio e del Melillo sul fatto che tale documento dovesse andare alla

Magistratura o al Gabinetto del Ministro, il discorso è esattamente il contrario, non c'è infatti un ordine preciso dato dal Ferri al Melillo o comunque al Tascio che questi dovevano eseguire, non c'è un ordine preciso, Ferri non dà assolutamente nessun ordine in questo senso, non dispone nel dettaglio sulle cose da dire o sulle cose da sostenere in quel documento, nessuno ha mai detto ciò e neanche gli imputati non si sono mai azzardati ad asserirlo. Sono Melillo e Tascio che provvedono di loro precipua iniziativa la cernita delle informazioni da dare, sono loro che conoscendo bene il fine da perseguire, conoscendo bene il fine da perseguire e i destinatari di tale documento, ne alterano la sostanza e sono loro che provvedono alle interpretazioni distorte e contrastanti, non c'è un braccio che esegue, non è la visione esatta questa, non c'è un braccio che esegue acriticamente gli ordini, ma c'è invece una squadra di cervelli e di alti cervelli che elabora in funzione dell'obiettivo a cui si doveva aggiungere, quello obiettivo consapevolmente ben conosciuto da chi compose tali menzione, quel fine che ha fatto sì che tutti noi adesso stiamo ancora qui a chiederci,

perché nessuno, ma proprio nessuno della struttura politica, si mosse sulle linee internazionali per dare un senso compiuto a quella tragedia, e non c'è neanche un rapporto preferenziale ed esclusivo di gelosia tra il Bartolucci o il suo vice, e il Gabinetto del Ministro, assolutamente no. Gabinetto del Ministro il quale aveva come capo lo ricorderemo il Generale De Paolis e come Vice Capo il Generale Pugliese, ambedue appartenenti all'Aeronautica Militare, ambedue in ottimi rapporti e ben conosciuti sia dal Melillo che dal Tascio ce lo dicono loro, ai quali sia il Tascio che il Melillo ebbe a trasmettere svariate ripetute circostanziate informative sia sulla vicenda di Ustica, ne cito una per tutti, la relazione sul sopralluogo di Acquedolci, che fa Argiolas e Bomprezzi fu trasmessa al Gabinetto della Difesa, nel luglio sia sulla questione del Mig di Castelsilano, continue e ripetute, a firma di Tascio e di Melillo, addirittura il Melillo durante il suo interrogatorio del 9 gennaio del '97 dichiara che era facilissimo colloquiare con lui, e cioè con il Gabinetto della Difesa, con il Capo del Gabinetto della Difesa De Paolis, era

facilissimo colloquiare con lui. Noi non abbiamo, e concludo Signor Presidente, non abbiamo mai avuto, mai una cognizione di un'impostazione così strettamente duopolista dello S.M.A. in tutto l'interno dibattito, soprattutto durante le arringhe difensive degli imputati Melillo e Tascio, nessun loro Difensore e lo avrete notato ha mai perorato tale impianto e nessuno crediamo avrà mai il coraggio di farlo, il concorso addebitato agli odierni imputati andrà valutato con una maggiore attenzione, secondo la personale convinzione di questo Avvocato, e l'identificazione dell'elemento psicologico del reato, in capo a tutti gli imputati dovrà essere sganciato da considerazioni sul comportamento processuale che è ancorché corretto non potrà sicuramente distorcere la verità dei fatti. Presidente io ho concluso, volevo chiedere se era possibile il 27 si entra in Camera di Consiglio, essendo io, dovendo venire dalla Sicilia, essendovi altre Parti Civili siciliane interessate ovviamente a questo processo, se era possibile essere informati con almeno dodici ore di anticipo sulla data in cui la Corte uscirà dalla Camera di Consiglio? **PRESIDENTE:** sì, dodici

ore di anticipo che probabilmente però comprenderanno anche le ore serali e notturne.

AVV. P.C. OSNATO: direi, diciamo, se... è prevista... **PRESIDENTE:** perché... **AVV. P.C.**

OSNATO: ...credo l'uscita mattutina nel pomeriggio può anche... mezzogiorno, prima del pomeriggio, prima del pomeriggio, mezzogiorno, diciamo, così. **PRESIDENTE:** cioè, io, diciamo,

possibilmente l'uscita penso che dovrebbe avvenire, diciamo, nella tarda mattinata per dare modo penso no, sarebbe questo... **AVV. P.C.**

OSNATO: sa che noi siciliani abbiamo grossi problemi di... **PRESIDENTE:** sì sì... **AVV. P.C.**

OSNATO: prenotazioni... **PRESIDENTE:** beh, dipende dal luogo dal quale... **AVV. P.C. OSNATO:** poi il

periodo non si presta molto, perché essendo vicini al primo maggio. **PRESIDENTE:** sì sì, no,

dico dipende dal luogo dal quale partire dalla Sicilia, perché Palermo o Catania sono abbastanza... **AVV. P.C. OSNATO:** sì, no, diciamo

che... **PRESIDENTE:** ...collegati, quindi... **AVV.**

P.C. OSNATO: ...diciamo, che siamo anche di Marsala, Caltanissetta... **PRESIDENTE:** ...comunque

noi chiaramente ci rendiamo conto di questo e faremo in modo da poter assicurare una

comunicazione tempestiva... **AVV. P.C. OSNATO:** va bene, grazie! **PRESIDENTE:** ...a tutti. Prego allora Avvocato Gamberini! **AVV. P.C. GAMBERINI:** Signor Presidente, e Signori della Corte, la mia sarà una replica breve su un punto specifico e che è stato in parte richiamato dal collega Osnato, nella sua arringa, e cioè un punto relativo ad un intervento di un collega della Difesa, l'Avvocato Musco, il quale si è presentato avanti a Voi, e con la solennità anche della scienza vorremo dire Vi ha detto questo processo non s'aveva da fare, perché l'imputazione per come è formulata non è riconducibile secondo logiche sillogistiche coerenti al principio di stretta legalità con la norma contestata e quindi questa imputazione vi ha detto muoverebbe da una concezione che risponde ad un uso alternativo del diritto, questo è il termine che ha usato, come dire, saremmo di fronte agli ultimi epigoni di questo uso alternativo del diritto e vi ha in fondo detto: "perché vi siete affaticati tanto, tre anni in fondo di lavoro rispetto a un'imputazione che con il 152 del vecchio codice di procedura penale poteva essere risolta in limine", perché

ripeto i fatti non sono riconducibili a quella norma, sarebbero prevalse nella formulazione di questa imputazione le ragioni di scopo della tutela penale rispetto alle ragioni di una interpretazione rigorosa della norma penale, stante il fatto che l'ordinamento penale si ispira al principio di stretta legalità e al principio di tassatività, egli ha allora invocato i lavori preparatori del 1930 della norma, ha invocato la dottrina sull'argomento per sostenere che comunque la norma penale contestata non potrebbe mai qualificare le condotte di questo processo, perché solo una condotta commissiva, violenta potrebbe integrare il delitto, mai una condotta omissiva, mai una condotta di disinformazione e perciò mai certamente la violazione intenzionale di quella posizione di garanzia che rivestivano gli odierni imputati secondo la ricostruzione anche normativa che è stata ...porta a Voi dalla pubblica e dalla privata accusa, perché nell'ambito dei delitti di attentato, nell'ambito specificamente del 289 le condotte punibili sarebbero, ripeto, solo condotte commissive violente. Il ragionamento che ha fatto il collega è per alcuni versi a mio

avviso inconferente, per altri non condivisibile e comunque in larga parte inesatto nei suoi presupposti, badate, richiederebbe un ragion... come dire in premessa si richiederebbe un ragionamento su cosa significa il principio di stretta legalità, perché l'assunzione di questo principio, pacifico nell'ordinamento italiano, come è pacifico nell'ordinamento di paesi simili al nostro, con richiamo a una serie di norme costituzionali ed ordinarie che vogliono che si possa punire solo quello che è espressamente previsto dalle norme penali non fa venir meno certo i problemi della interpretazione, solo come è noto... come dire un tentativo un po' goffo di imbrigliare l'interpretazione, il significato della interpretazione che oggi è addirittura proposta di legge, di mutamento dell'ordinamento giudiziario può pensare di sanzionare la cosiddetta interpretazione creativa, certo l'interpretazione creativa... analogica non è ammissibile, ma il lavoro interpretativo badate non è riconducibile, questo lo sa benissimo il Professor Musco che pure per comodità di argomentazione vi ha prospettato un principio di legalità interpretato in modo un po' schematico,

non è riconducibile a un meccanismo per cui il Giudice è la bocca della legge, questo lo pensavano... la pensava Montesquieu lo pensavano gli Illuministi, dirlo oggi sarebbe ingenuo alla luce di una serie di trattati di dottrina affluente che ha esaminato proprio il significato della interpretazione e alla luce soprattutto del fatto che in questa materia in particolare, io l'avevo prospettato anche in sede di conclusioni, il Giudice... il Pubblico Ministero prima e il Giudice poi si trovano di fronte a una necessità di fare convogliare norme nate in contesti culturali strutturali diversi, convogliarli alla tutela di problematiche nuove e diverse, avevo accennato a come dottrina assolutamente unanime ritiene che quel titolo dei delitti contro la personalità dello Stato nel quale è inserita questa norma nel nostro codice penale sia un titolo ormai obsoleto anche nella sua denominazione, come sarebbe necessario rivisitare ampiamente queste fattispecie, pensiamo che oggi in quel titolo hanno inserito perfino il delitto di associazione per terrorismo internazionale che certo con i delitti a tutela della personalità dello Stato non c'entra nulla, tant'è che viene

punito anche quando le condotte sono dirette nei confronti di uno Stato estero, questo dico per dire che il Giudice si trova di fronte, l'interprete per meglio dire si trova di fronte a una serie di aporie sistematiche e di necessità di aggiustare ortopedicamente le norme in una logica di interpretazione evolutiva delle fattispecie, che certo non significa interpretazione analogica ma non significa neanche la completa dimenticanza delle ragioni di tutela che sottintendevano quelle fattispecie, perché è ben vero che la tutela penale e l'ordinamento penale assomigliano come ci ha detto, con bella raffigurazione, il collega Musco a un formaggio gruviera in cui i buchi debbano mantenersi, non può il Giudice supplire a coprire questi buchi, se esistono, se le norme non hanno previsto non possono essere ovviamente coercite a riempire buchi che il Legislatore non ha coperto attraverso l'analogia, questo è ben vero ed è ben noto, ma segno... cito un esempio di interpretazione evolutiva che è fatta propria dalla Cassazione in tema di guai che può produrre... o pericoli che può produrre l'elettromagnetismo, cioè i guai che l'emissione

elettromagnetiche che voi sapete possono superare certe soglie, quindi sono considerate in tali casi pericoloso dall'ordinamento che fissa delle soglie minime, la Cassazione ci ha detto ad esempio che si può utilizzare la norma del 674 che è una norma del codice penale che si intitola getto pericoloso di cose e se pensiamo cosa il Legislatore nel 1930 aveva in mente quando ha disegnato questa fattispecie contravvenzionale aveva in mente chi gettava dalla finestra, magari l'ultimo dell'anno, magari l'ultimo giorno di carnevale, secondo abitudini che si erano storicamente realizzate nelle città o in alcune città o almeno oggetti, cose vecchie, appunto cose che potevano provocare dei pericoli, ora quella norma le sue ragioni di tutela, la sua lettera però consente di essere applicata anche a fenomenologie diverse, questo non significa ancora applicazione analogica della norma, perché significa applicare una norma in chiave evolutiva, laddove ne rispetto la lettera ne rispetto il significato, pensiamo quello che è avvenuto in questa materia di cui ci occupiamo, in maniera molto più significativa dal punto di vista anche della consistenza dogmatica rispetto

all'applicazione dell'art. 270, la norma che puniva, punisce ancora nel codice quella che viene qualificata come l'associazione sovversiva, siamo nell'ambito dei diritti contro la personalità dello Stato, questa norma nasce in un contesto, quello del 30 per cui per come è formulata la norma, per come è dato leggere nei lavori preparatori era volta a punire le associazioni socialiste, comuniste e anarchiche, certamente la norma non è era più come tale se dovessimo stare a quell'origine, a quello che leggiamo nei lavori preparatori non si poteva più conciliare con l'ordinamento costituzionale repubblicano, tanto che in alcuni manuali veniva data per scontata, ricordo quelli in cui ho studiato, veniva data per scontata una sua possibile abrogazione tacita, di fronte alle fenomenologie terroristiche che si sono manifestate dalla seconda metà degli anni '70 la norma è stata riutilizzata ed è stata legittimata dalla Corte Costituzionale perché il requisito del metodo violento che propriamente incide sul significato delle condotte di quella norma è stato ritenuto come tale legittimante un utilizzo della fattispecie non in contrasto con i principi

di libertà di pensiero, con i principi di libertà di associazione politica e una legittimazione, ripeto, che ha dato la stessa Corte Costituzionale, questo dobbiamo dire perché ripeto il Giudice quando fa i conti con fattispecie di questa natura l'interprete non può, il Giudice o l'interprete più in generale, non può non tener conto di quelle che sono le tensioni evolutive che sottostanno ovviamente alle necessità interpretative e quindi il dato di fondo su cui misurarsi è una valutazione del principio di legalità che tenga conto di questo dato, oggi più che mai, perché oggi più che mai ripeto il principio di stretta legalità va, come dire, confrontato con la pluralità delle fonti, con un sistema che fa i conti con norme antiche, norme nuove, che fa i conti con norme costituzionali che rendono necessario forme di aggiustamento delle norme ordinarie, ma il dato di fondo inesatto su cui il collega ha misurato la sua tesi a mio avviso è anche quello della dottrina sull'argomento, non ce n'è molta di dottrina sul 289, non ci sono applicazioni giurisprudenziali, ma se stiamo alla dottrina sull'argomento, potremmo citare a dottrina che

pacificamente ritiene, e vedremo che questa dottrina rispecchia la lettera della fattispecie, ritiene che la norma possa applicarsi anche a condotte omissive, anche a condotte di condizionamento psicologico, anche a condotta che non sono condotte commissive violente, che quell'evento quindi di impedimento a cui si devono dirigere gli atti nella fattispecie di attentato del 289 possa essere, ripeto, quell'evento di impedimento possa essere un evento che è prodotto anche da condotte di questa natura e non mi riferisco solo... insomma a un commentario che io considero un po' obsoleto, un po' perché è stato aggiornato non dalla mano del suo primigeni autore, che era un giurista di... indubbiamente un tecnico giuridico raffinato come Manzini, perché Manzini lo dice chiaramente che sono sufficienti anche fatti di carattere meramente psicologico, lo dice chiaramente nelle pagine del suo trattato di diritto penale, laddove si occupa della fattispecie del 289 ma anche ad autori che se ne sono occupati, ripeto, quei pochi che se ne sono occupati in epoca successiva, mi riferisco a un autore che pure detta di questa fattispecie una concezione...

detta in generale dei diritti d'attentato, ha una concezione diversa dalla mia, e per molti versi come dire decisamente più rigorosa e repressiva di quella che io mi sento di avere in questa materia, come Zuccalà che scrive nella rivista di diritto e procedura penale del '77 a pagina 1227, scrive a proposito di questi delitti d'attentato, che è sufficiente per la sussistenza del fatto tipico, la norma richiede l'estrinsecazione tramite una condotta attiva od omissiva con la consapevole intenzione attentatrice della gente, eccetera eccetera, quindi espressamente ci dice tramite una condotta commissiva o omissiva. Ma un autore cui mi legano invece in sintonia per, come dire, per sensibilità garantista maggiori consonanze rispetto a Zuccalà che muove da una concezione di diritto penale della fedeltà e quindi muove da una concezione molto soggettivante la responsabilità penale, per cui ciò che conta è una condotta che abbia manifestato l'infedeltà del delitto e dell'attentato, ma un autore come Padovani, voce stato reati contro la personalità dell'enciclopedia giuridica ci dice espressamente a proposito del 289 che il 289 è integrato da chi

cerchi di agire sull'organo alterando con la minaccia, con la violenza o con la frode i meccanismi. Voi vedete che autori di diversa ispirazione culturale, di diverso orientamento e anche come dire in tempi diversi, perché questo intervento di Padovani sull'enciclopedia giuridica non ne ho la data ma è decisamente più recente di questo intervento di Zuccalà del '77. e del resto anche chi si occupato, badate, lo stesso Professor Musco in questa veste, non più di Avvocato Musco ma di Professore, che si è occupato di delitti e d'attentato non ha mai con questa precisione, con questa... io non l'ho letto in questo libro che si intitola "Delitti contro l'ordine costituzionale" a firma del Professor Musco e a firma del Professor Ettore Gallo, non ho letto mai un'affermazione così perentoria e così apparentemente tranchant sulla quale si possa dire i delitti d'attentato non si possono porre in essere in forma omissiva per una sorta di incompatibilità strutturale, badate, una incompatibilità strutturale che la lettera della legge non consente di ritenere, perché si parla di atti diretti ad un turbamento o ad un impedimento delle prerogative di vari organi

costituzionali, quindi una forma libera della...
una forma libera della condotta, un evento che
viene delineato come proiezione teologica
finalistica di quella condotta, non si comprende
quale sia la ragione strutturale per cui non
debba ritenersi che questa forma libera possa
essere integrata, vuoi in chiave commissiva, vuoi
in chiave omissiva, quest'ultima ovviamente
essendocene i presupposti, perché l'omissione
richiede che vi sia un dovere giuridico di agire,
richiede che quindi ovviamente il rimprovero sia
collegato ad un obbligo normativamente fondato e
di questo abbiamo già detto e non tornerò sul
punto. Siamo cioè di fronte, ripeto, a un reato a
forma libera su cui i problemi che si sono posti,
come per tutti i delitti d'attentato sono stati
sempre quelli legati alla formula dell'attentato,
io lo avevo sottolineato nell'intervento in sede
di conclusione di Parte Civile, la formula del
delitto d'attentato è una formula che si delinea,
si designa come atti diretti a, o attraverso la
locuzione attenta, chiunque attenta, chiunque
commette atti diretti a e qualcuno si è
preoccupato del dire: "ma questo chiunque attenta
commette atti diretti a, non potrà portare anche

alla sanzione di forme di condotte prive di significato pericoloso rispetto al bene giuridico", quindi una concezione di diritto penale come tutela dei beni giuridici si pone questo problema di come introdurre un quoziente di pericolosità nella condotta contestata, e credo che questo tema sia un tema vero e su questo si è aperto un dibattito, badate un dibattito che ha visto una giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezione unite con due pronunce operare delle scelte ed un dibattito dottrinale, questo dibattito dottrinale, e poi ne vedremo l'assoluzione giurisprudenziale, è stato tutto interno alla disciplina dei rapporti tra l'art. 56 del codice penale che come è noto riguarda la forma tentata del delitto, chiunque commette atti idonei diretti in modo non equivoco si è detto la forma tentata è la forma minima che in un ordinamento che, come dire, attento al principio di offensività deve sostanziare una possibilità repressiva di condotte umane, questo da parte di taluno, nel libro appunto del Professor Gallo questo si è sostenuto, cioè si è sostenuto che occorreva aggiustare ortopedicamente questi delitti che certamente non

nascono all'origine avendo in mente la formula del tentativo, cioè il Legislatore del 30 non ha in mente quando li disegna, non ha in mente la formula del tentativo ha in mente di fare delitti che anticipano maggiormente la punibilità, il bene giuridico è di grande importanza e lo vuole anticipare maggiormente, ebbene la miglior smentita di come il principio di legalità non possa essere interpretato in forma così ristretta e così angusta con il richiamo alla formula originaria e una pretesa voluntas legis del Legislatore l'ha data lo stesso Professor Musco in questo libro a due mani, nel quale si prospetta l'esigenza di rimediare ortopedicamente queste fattispecie, tra cui il 289 introducendo un requisito di idoneità. Altri han sostenuto e badate che quest'ultima è la scelta delle Sezione Unite, adesso in questo momento vi sottolineo questo dato senza che questo significhi che, come dire, aprire una opzione su queste possibili questioni che la vicenda prospetta, ma questa è la scelta giurisprudenziale, questo va sottolineato, delle Sezioni Unite, altri han sostenuto che in realtà l'idoneità o meglio il quoziente di pericolosità che la condotta deve

avere nel delitto d'attentato non è coincidente con le probabilità di realizzazione dell'evento proprie del tentativo ma è coincidente solamente con quel minimo di pericolosità che deve avere un fatto senza il quale il reato è impossibile, voi capite che nell'ambito della gamma delle possibilità di realizzazione di un fatto io posso dire che un fatto può realizzarsi perché tu hai posto in essere un'azione pericoloso ed è cosa diversa dal dire che un fatto è probabile che si realizzi, perché la possibilità che si realizzi importa il fatto... importa una valutazione anch'essa di pericolosità ma attenuata rispetto alla valutazione di probabilità. Dico questo ancora una volta per delineare, come dire, a pendere su quelle che a me paiono le grucce di una discussione corretta dal punto di vista giuridico la vicenda della imputazione. Allora in questo quadro credo che noi abbiamo dimostrato come la, nel caso che ci occupa, la particolare qualifica dei soggetti agenti, particolarissima qualifica dei soggetti agenti, badate che il delitto può essere commesso da chiunque, è un reato comune e di questo abitualmente si lamenta la dottrina che dice: "è pensabile questo

impedimento da parte di chiunque, è pensabile quest'attività di impedimento da parte di un "quivis de populo", un'attività legislativa che voglia ridisegnare in maniera significativa questi delitti dovrebbe porsi il problema semmai di farne dei reati propri, di farne dei reati con un soggetto agente qualificato, ma in questo caso il problema non ce l'abbiamo, perché il soggetto agente è qualificato e come. E anche la valutazione di pericolosità non può non tener conto dell'incdunc, cioè di una situazione di emergenza in cui... e di tempestività dell'iniziativa che è, come dire, il frutto dell'esercizio delle prerogative dell'organo cui viene impedito di esercitarle, c'è una relazione stretta nella valutazione di pericolosità delle condotte tra la condotta, ripeto, impeditiva, la condotta che si proietta su un impedimento, la condotta che attraverso il condizionamento psicologico impedisce, ovviamente condizionamento psicologico intenzionale, impedisce a me di avere gli elementi su cui io posso attuare tempestivamente una decisione, una decisione politica di Governo. Badate, io ho trovato in questo intervento del Professor Musco ho trovato

un po' stupefacente l'esempio che ha fatto per ribadire le ragioni della sua tesi, l'ho trovato un po' stupefacente perché è un esempio sulla quale... sulla cui soluzione mi sentirei francamente di sostenere il contrario, l'esempio che ha fatto, come tutti gli esempi si fa in astratto, però dico se uno lo dovesse fare in concreto era inesatto nei suoi presupposti fattuali, gli ha detto: è pacifico che noi siamo entrati in guerra perché ci sono state informazioni di Servizi Segreti, entranti in guerra nella vicenda dell'Iraq, insomma lo ricorderete questo esempio perché lo avete sentito da non molto, perché informazioni sulle armi di distruzioni di massa, discussione che negli Stati Uniti ha ovviamente molte ragioni di essere, per quanto ci riguarda non ha ragioni di essere perché, come dire, da un punto di vista fattuale noi non siamo entrati in guerra, anche se dopo la fine della guerra abbiamo mandato un contingente in quel contesto con funzioni, come dire, pacificatrici, quale che siano le ragioni o i dissensi che si possano avere su questo invio, questo è un altro discorso però in realtà se stiamo ai fatti è questo, io non... ritengo in

dubbio che se un Servizio Segreto intenzionalmente depistasse la funzione di Governo in una vicenda così delicata, al punto che un Governo proclama una guerra nei confronti di un paese, proclama una guerra nei confronti di un paese sulla base delle informazioni depistanti, ritenere che questo sia un mero falso ideologico e non invece il delitto del 289 a me suona francamente a tal punto irragionevole da non essere presentabile sulla scena, perché il buco della gruviera, ripeto, quando noi abbiamo in mente l'ordinamento penale come un formaggio con i buchi, quindi che i buchi devono essere lasciati intatti, ha un limite di ragionevolezza, c'è un limite di ragionevolezza, se no il buco della gruviera diventa un meccanismo di autodistruzione del sistema. Ora io credo che in questo caso ci sarebbero stati... ci sarebbero tutti gli elementi alla luce anche dei dati strutturali che io vi indicavo per sostenere, ripeto, nell'esempio dato proprio il contrario di quanto Vi ha sostenuto l'Avvocato Musco, questa è la ragione per la quale, ripeto, occorre ribadire le conclusioni di Parte Civile che sull'imputazione specificamente abbiamo preso e

cioè che quella condotta che ha negato alla funzione di Governo informazioni decisive per poter nella immediatezza, in una situazione di emergenza intervenire adeguatamente è una condotta che ha provocato un impedimento di quella funzione, è stato diretto un impedimento di quella funziona e come tale merita di essere sanzionata attraverso la norma dell'art. 289, grazie! **PRESIDENTE:** prego!

REPLICHE DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE GALASSO.-

AVV. P.C. GALASSO: non ritiene Presidente un breve intervallo? **PRESIDENTE:** no no. **AVV. P.C.**

GALASSO: la stanchezza è vostra principalmente.

PRESIDENTE: no possiamo continuare. **AVV. P.C.**

GALASSO: Presidente, Giudice Consigliere, Giudici Popolari anch'io mi atterrò scrupolosamente ai limiti di questo intervento e dico subito che d'intesa con gli altri colleghi di Parte Civile mi occuperò di rispondere all'intervento svolto, alle conclusioni prospettate dall'Avvocato Massimo Giannuzzi, Avvocato dello Stato in ordine alla responsabilità, anzi più propriamente bisognerebbe definire corresponsabilità civile dello Stato in questa vicenda, un intervento, una conclusione quella dell'Avvocato Giannuzzi che

non condivido, che mi ha in parte sorpreso per quello che dirò di qui a un momento, ma che proprio perché si tratta di conclusioni che vengono dall'Avvocatura dello Stato e proprio perché queste conclusioni sollecitano un ripensamento rispetto alla Vostra Ordinanza o al contesto della Vostra Ordinanza del 26 ottobre del 2000, meritano qualche riflessione che spero mi consenta anche di precisare alcuni passaggi che sono stati considerati dalle altre Difese. Ma mi consentirà Presidente, Consiglieri, Giudici Popolari di riprendere un momento la parte iniziale delle mie conclusioni, laddove dicevo e desidero ripetere, che io qui espongo le richieste dei familiari di Andrea Guaranu di trentotto anni di Erice, di Vincenzo Guardì di ventisei anni di Palermo; di Graziella Guerra di ventisette anni di Blufi, richieste di condanna avanzate nei confronti, desidero sottolinearlo anche qui riprendendo ciò che ha detto il collega Osnato, nei confronti di tutti gli odierni imputati, che questo Avvocato Difensore ritiene egualmente responsabili del reato che gli viene addebitato, che non sono certamente accusati, lo ricordavo, della "Strage di Ustica", ma che hanno

impedito come ci ha lucidamente ricordato adesso il collega Gamberini, l'accertamento delle cause e della responsabilità della strage. Quali sono i diritti, le libertà che qui rivendico e la cui violazione merita la punizione dei colpevoli e l'accertamento della responsabilità dello Stato. Sono diritti fondamentali e se facciamo riferimento come ha fatto riferimento l'Avvocato dello Stato all'art. 28 della Costituzione è pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza come si usa dire, che si tratta della violazione di diritti umani. Questi diritti umani, voglio ricordarlo, alla Corte sono oggi ribaditi se ce ne fosse bisogno a livello internazionale decisamente a livello europeo nella carta dei diritti dell'Unione Europea che fra poco ci auguriamo diventerà parte della Costituzione della Unione Europea, precisamente l'art. 2 che sancisce il diritto alla vita, ma nel caso che ci riguarda più direttamente e specificatamente in questo processo, l'art. 6 dove è detto che ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza e anche l'art. 47 che ci richiama direttamente quanto ha sostenuto l'Avvocato dello Stato, ogni individuo i cui diritti e le cui

libertà garantite dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi al Giudice nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo e ogni individuo aggiunge, il medesimo articolo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente entro un termine ragionevole da un Giudice indipendente e imparziale precostituito per legge. Ogni individuo ha facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare, vorrei sottolineare che il riferimento dell'art. 47 è un riferimento... è il riferimento ad ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dell'Unione sono stati violati, fa riferimento dunque non soltanto al diritto di difesa e al diritto all'equo processo degli imputati, ma anche di coloro i cui diritti, ripeto, le cui libertà sono state violate. Questi a me sembrano i diritti, le libertà di riferimento e voglio da questo punto di vista ricordarVi che contrariamente a quanto sostiene l'Avvocato dello Stato nella parte finale della sua arringa, la parte che se debbo essere sincero mi ha stupito perché ha ripreso alcune argomentazioni originariamente formulate dai difensori degli

imputati e come dire risolte dalla Ordinanza che ho ricordato adesso nega che possa esserci un danno diretto e immediato dalla violazione di questi diritti e di queste libertà fondamentali di cui ho richiamato la fonte attuale di riferimento. Io ho già ricordato e intendo ribadire in replica che la teste Daria Bonfietti a cui credo tutti i cittadini e cittadine di questo Paese debbono riconoscere il merito di avere portato avanti con determinazione la ricerca della verità, ha raccontato con grande commozione che per un lungo periodo di tempo l'incertezza sulle cause di questo disastro, la lungaggine della procedura, le notizie contrastanti che si affacciavano, le medesime incertezze manifestate in sede politica, rappresentarono una sofferenza, una tensione, un dolore che si è protratto fino ai nostri giorni. Sono stato avvicinato l'altro giorno vicino casa mia dal papà di una ragazza che è morta in quel disastro aereo e che è rappresentato da altri colleghi, e mi ha fatto riflettere il suo viso contratto e al tempo stesso, come vorrei dire, rassegnato, di chi ha sofferto un tempo lungo, di chi ha visto questi diritti fondamentali, il

diritto alla sicurezza ma anche il diritto ad un'azione tendente ad accertare la verità, frustato per quel complesso di elementi che Vi ha opportunamente ricordato il collega Osnato, perché la "Strage di Ustica" è l'accertamento della verità, almeno della verità giudiziaria che non sarà, come ho detto, tutta la verità, ma ne è una parte consistente, durata ventitre anni, è una vicenda singolare fin dall'inizio, in un contesto politico e istituzionale grave e preoccupante, lo ha scritto il Giudice Priore nella sua Sentenza Ordinanza a pagina 80, dove emerge una regia occulta che ogni tanto si rivela, il segno di quella che è stata chiamata, io continuo a chiamare una doppia fedeltà degli imputati, di questi imputati certamente, ma anche di altri Ufficiali, Sottufficiali, alcuni dei quali Voi avete qui ascoltato e questo lo dico perché ciò significa, anche se non piace l'espressione, all'Avvocato Giannuzzi, ciò che ha sottolineato nelle sue conclusioni l'Avvocato Osnato e che voglio ripetere, c'è una responsabilità di apparato in questa vicenda, che dunque rende, come dire, integrale, integrata la responsabilità dello stato. Ma quale è in

definitiva la posizione difensiva dell'Avvocatura dello Stato? Intanto consentitemi di dire che a proposito di questa violazione di questi diritti e di queste libertà fondamentali che ho citato adesso e del rapporto diretto e immediata tra la violazione di questi diritti e la produzione del danno, del danno morale da parte dei familiari delle vittime e che ripeto, è evidente nel racconto di Daria Bonfietti, ma è presente nelle pagine, nelle lunghe pagine di questa vicenda, possa essere liquidato se mi è consentito, come dice l'Avvocato Giannuzzi, uno sforzo di fantasia della Corte e che seppur a partire dall'art. 1223 del codice civile, si dovrebbe parlare anche nella responsabilità extra contrattuale di danni prodotti immediatamente e direttamente e che se mi è consentito con il rispetto per il più giovane collega, mi sembra una assoluta banalità, è che si avanzi il fatto che comunque lo Stato è estraneo a questa responsabilità, perché questo genere di reato non produce immediatamente e direttamente danni né materiali e né morali e che sarebbe dunque uno sforzo di fantasia quello compiuto dalla Corte e dopo però, come dire, con un minimo di scrupolo l'Avvocato Giannuzzi dice:

"beh, questo lo sostengo come seconda tesi, perché - adesso è subordinata - adesso vedremo quale è la tesi principale - perché devo difendere a trecentosessanta gradi - sono parole sue - l'amministrazione", dopo aver detto prima che comunque c'è una doppia concezione dello Stato, lo Stato Comunità e lo Stato Istituzione, e lo Stato Comunità, chiedo all'Avvocato Giannuzzi: o è lo Stato Istituzione che deve essere difeso a trecentosessanta gradi? E quali sarebbero le ragioni etiche ed istituzionali in base alle quali lo Stato non dovrebbe rispondere della condotta dei suoi alti Ufficiali? Ma vediamo un po' di che si tratta più da vicino, noi abbiamo verificato e di ciò io sono assolutamente convinto, che un intero apparato è stato orientato, lo ha detto l'Avvocato Osnato con alcune citazioni, ma io credo che questa istruttoria ciò abbia dimostrato in maniera assolutamente convincente, come dice, al di là di ogni ragionevole dubbio, ma si dice dall'Avvocatura dello Stato che l'esito istruttorio dovrebbe determinare una esigenza di ripensamento rispetto all'Ordinanza del 26 ottobre e che mi sembra puntualissimo laddove si

ricorda che cosa, la giurisprudenza più recente e la giurisprudenza che arrivava a quell'epoca al 2000 e che si deve ritenere riferibile, leggo testualmente alla Pubblica Amministrazione l'atto comportamento del dipendente che si manifesta come esplicazione, che si manifesta come esplicazione della pubblica amministrazione in quanto diretta al conseguimento dei fini istituzionali e mentre non sono riferibili all'amministrazione le attività dettate da fini assolutamente estranei, ovvero neppure legati ad un rapporto di occasionalità necessaria. Questa è la posizione della Corte di Assise che mi sento di condividere nell'Ordinanza dell'ottobre del 2000 e che l'Avvocato Giannuzzi invita rivedere a e a riconsiderare, poiché ripeto l'Avvocatura dello Stato come gli altri Difensori peraltro vanno presi sul serio ma io di questo mi occupo in questo momento, io su questo desidero insistere. Sgombrando il campo subito da una possibile, diciamo, obiezione che nasce da quanto ha riferito l'Avvocato dello Stato, cioè che questo ripensamento dovrebbe essere quantomeno valutato sotto il profilo della inidoneità di questa condotta che pure viene considerata grave,

gravissima e produttiva di conseguenze altrettanto gravi a determinare danni nei confronti dei familiari delle vittime e ciò perché gli americani e gli inglesi, scusatemi la battuta volgare, ci hanno lasciato sbattere comunque, nonostante che ad un certo punto il Presidente Amato ha chiesto a Clinton e a Chirac di far sapere qualche cosa, io francamente considero abbastanza stravagante questa obiezione, ma che vuole dire, se le condotte sono gravi, che hanno determinato gravi conseguenze e se poteva accadere che lo Stato si muoveva in altra direzione e che l'accertamento della verità potesse essere comunque compiuto perché di un reato di attentato ci ha spiegato l'Avvocato Gamberini si tratta, che cosa c'entra il fatto che gli americani e gli inglesi avrebbero taciuto anche a seguito delle richieste che venivano dal Governo Italiano. Ma veniamo alla tesi principale dell'Avvocato dello Stato, intanto si fa riferimento ai principi di diritto amministrativo che regolano l'organizzazione della Pubblica Amministrazione e nella specie quella del Ministro della Difesa e dall'Aeronautica e io vorrei già ricordare alla Corte e in particolare

ai Giudice Popolari perché i Giudici togati lo sanno già che qui ormai la materia della responsabilità civile è particolarmente della responsabilità civile che vi è fatta valere in sede penale, si è sviluppata ben al di là dei confini, dei vecchi confini del diritto amministrativo, c'è una recente Sentenza che non sono riuscito a tirare fuori dalla banca dati ma che ho letto tempo fa, del 2004, della Corte di Cassazione la quale ricorda che non c'è alcuna ragione di considerare distintamente o diversamente la responsabilità a... la responsabilità per fatto illecito della Pubblica Amministrazione rispetto a qualunque soggetto privato. Dunque è un po' vecchia quanto meno questa impostazione e questo ricordo dei principi di diritto amministrativo, sono i principi del diritto penale e soprattutto del diritto civile che debbono essere fatti valere e non voglio qui ricordare come ormai sia ampliata proprio da parte della... verso la pubblica amministrazione la sfera della responsabilità al di là del diritti soggettivi degli interessi legittimi oggi addirittura si dice qualunque bene primario viene violato al di là della situazione soggettiva che

realizza il diritto soggettiva che realizza il diritto soggettivo, l'interesse legittimo e aspettativa deve essere risarcito. Ma poi si sostiene addirittura che un'attività compiuta in violazione delle funzioni istituzionali che si rappresentano come quella che l'Avvocatura riconosce nella sua meritoria costituzione di Parte Civile in questo processo sarebbe equiparabile ad un atto nullo. Qui veramente io non riesco a raccapezzarmi, essendo un atto nullo questa attività compiuta, non so poi come questa attività che pure si riconosce essere un'attività omissiva possa, come dire, ragionevolmente considerato un atto nullo, non lo so, la lettera che è stata ricordata qui del dicembre scorso mandata al Governo è un atto nullo e perciò come atto nullo produce danni risarcibili? Io vorrei qui ricordare che intanto la teoria dell'immedesimazione organica che è alla base di questo ragionamento che ho introdotto è stata in un testo che è il commentario alla Costituzione di due eccellenti costituzionalisti che sono Fabio Merusi e Marcello Clarici, leggo dal commento, una volta accettata la teoria dell'immedesimazione organica per affermare la

responsabilità dello Stato, si sosteneva che il rapporto organico si spezza quando il dipendente agisce con dolo per finalità proprie e si aggiunge, cioè in quasi tutte le ipotesi di reato, perché originariamente la teoria dell'immedesimazione organica nasce allo scopo di cautelare, di difendere la Pubblica Amministrazione rispetto alla potenziale richiesta di risarcimento o danno formulata dal cittadino o dalla cittadina, a questa situazione si aggiunge nel commento, sembrava aver posto rimedio l'art. 28 della Costituzione affermando che la responsabilità civile si estende dal Pubblico dipendente alla Pubblica Amministrazione, il principio della riferibilità alla Pubblica Amministrazione degli atti e dei suoi organi ne risultava ampliata in quanto sarebbero stati riferibili non solo gli atti compiuti nel suo interesse, ma tutti gli atti compiuti da chi si trova adesso legato ad un rapporto di impiego. Questo è il commento all'art. 28 che spiega come la teoria dell'immedesimazione organica già nell'art. 28 della Costituzione è stato se non superato sicuramente ampliato e interpretato in maniera

diversa e naturalmente per i Giudici Popolari
voglio ricordare che l'art. 28 della Costituzione
è molto netto, i Funzionari e i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili secondo le leggi penali, civili e
amministrative degli atti compiuti in violazione
dei diritti, in tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici, io credo che questa norma dell'art. 28
sia molto chiara, ma questo non vuol dire
riconosco che qui non ci sia un limite alla
responsabilità civile dello stato, ogni qualvolta
un proprio pubblico dipendente, commette un atto
che viola diritti e libertà fondamentali, certo
che il confine si è molto spostato, ma si è
spostato anche in relazione, in armonia ad un
percorso che i diritti e le libertà fondamentali
e quindi la responsabilità per la loro violazione
abbiamo visto sviluppare in questi anni,
l'entrata in vigore della Carta Costituzione,
l'art. 28 della Costituzione va letto in funzione
dell'art. 2, quello che parla e che introduce il
principio di solidarietà, il principio di
solidarietà ha fatto sì che la responsabilità
civile, cioè la responsabilità per i danni

prodotti da un atto illecito, perché di ciò stiamo parlando in questa sede, deve murare il proprio asse di riferimento, dalla considerazione e dalla protezione del soggetto danneggiante nella specie lo Stato, alla protezione e alla tutela effettiva della vittima dell'atto illecito, questo rovesciamento che ha compiuto la Carta Costituzione e che ha alla base il principio di solidarietà e l'inviolabilità di alcuni diritti e di alcune libertà, ha determinato una lettura completamente diversa del principio di immedesimazione organica e i Giudici, anche i Giudici di legittimità, cioè i Giudici della Corte di cassazione hanno introdotto quel concetto richiamato pure nella Ordinanza della Corte di Assise della occasionalità necessaria. Io voglio soltanto dire che qui la finalità istituzionale che avrebbero dovuto perseguire la funzione propria e che avrebbero dovuto svolgere gli odierni imputati è stata naturalmente piegata verso altri fini, a questo poi arriverò alla fine, ma pur sempre in relazione stretta con la funzione ad essi affidata di sicurezza e poi di consulenza, è stata possibile la commissione del reato di cui

qui si parla ed è vero che ad un certo punto nella conclusione dell'Avvocato Giannuzzi si fa riferimento ad una Sentenza richiamata dall'Avvocato Flick a proposito dei colpi di arma da fuoco che erano stati sparati da un Agente della Polizia di Stato nella convinzione che si trattasse di un rapinatore, infatti qui non c'entra niente, il richiamo lo ha fatto ad altri fini l'Avvocato Flick e quindi voglio dire, ci ha anche ragione l'Avvocato Giannuzzi nel dire, qui che qui che cosa c'entra, perché certo, lì proprio svolgeva una funzione era convinto di svolgere la sua funzione di ordine pubblico, di sicurezza, poi aveva ecceduto ma è un altro discorso, ma non ci sono solo queste Sentenze e io per rispetto della Corte che ha esaminato le altre vorrei ricordare alla Corte che c'è una Sentenza numero 97709 del 2003 della Terza Sezione, questa è la Cassazione civile, ma di responsabilità civile infatti stiamo parlando, che ha ribadito come può esser civilmente responsabile in proprio dell'attività svolta, la sua attività può essere fonte di responsabilità patrimoniale per la Pubblica Amministrazione in virtù del rapporto di immedesimazione organica,

ex art. 28 della Costituzione, nella specie si trattava di un Commissario ad acta, che era stato chiamato per compiere un determinato atto, quindi diciamo la sua funzione istituzionale era quella e che era accusato ed era stato condannato per omissione di atti di ufficio, cioè quell'atto non lo aveva proprio compiuto, Vi voglio dire, il massimo della distanza possibile tra l'esercizio della funzione che gli era stata commessa e il suo comportamento, la sua condotta, chiamato per svolgere un'attività come Commissariato ad acta e non la fa, e qui la Corte di Cassazione questa Sentenza che ho detto, ha riconosciuto la responsabilità della Pubblica Amministrazione. Un'altra Sentenza è la Sentenza sempre della Cassazione del 18 giugno del 2003, numero novemila... no, questa è la medesima, scusate, questo è il testo originario della Sentenza e io avevo letto la massima, l'altra Sentenza è la numero 3980 del 18 marzo 2003, qui ciò a cui si fa riferimento è sostanzialmente il fatto che ad un certo punto in un impianto di scivola l'Ispettore Tecnico mandato dal Comune non aveva minimamente svolto la propria attività di controllo e un ragazzo si era rotto la testa

perché si era staccato un aggancio che se controllato sarebbe rimasto al suo posto. Qui le parole della Cassazione sono abbastanza semplici, si dice: "affinché ricorre la responsabilità della Pubblica Amministrazione per un fatto lesivo posto in essere dalla proprio dipendenza deve sussistere oltre al nesso di causalità per comportamento dell'evento dannoso anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia o si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè pur... con abuso di potere al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto", sono più o meno parole analoghe a quelle già usate nell'Ordinanza ma io sto citando una giurisprudenza più recente che può essere utile al Giudice es... C'è poi un'altra Sentenza che è abbastanza interessante, e questa è la Sentenza 11930 del 13 novembre 2002, questa è sempre della Cassazione Civile Sezione Terza che riguardo un caso, io riferisco i casi perché sono capace di ragionare così con la giurisprudenza,

perché diversamente le massime possono nascondere anche diciamo qualche equivoco, qui che era successo? Era successo che un certo Maresciallo Plastino aveva raccolto dei fondi da parte di alcuni Imprenditori della zona, Comandante di una Stazione mi pare dei Carabinieri, infatti è il Ministero della Difesa che è stato chiamato e condannato a risarcire il danno, e questo raccoglieva questi fondi semplicemente perché si presentava come Maresciallo e sosteneva che queste somme dovevano essere versate per poter partecipare ad alcuni appalti in combutta con la banca, che è stata pure condannata, si appropriava di queste somme, condannato per truffa, credo che la distanza tra la finalità istituzionale e il comportamento concreto qui mi sentirei di dire che siamo ai confini, tuttavia per ragioni di evidente equità ma soprattutto perché la responsabilità, la corresponsabilità dello Stato e sancita da questo art. 28, la Corte ha ritenuto ricorrente la responsabilità della Pubblica Amministrazione quantunque l'operato del Maresciallo Plastino - si legge - non fosse riferibile al Ministero, avendo il Sottufficiale commesso reati di truffa in danno delle imprese e

quindi ha agito per finalità estranee a quelle del suo ufficio e per motivi personali ed ego... questa è la Sentenza, non Vi leggo il resto, perché la sto facendo già... non cito altre Sentenze pure interessanti che ho letto, in particolare quella 12553 del 1999, perché sono antecedenti all'Ordinanza e farei offesa alla Corte se ritenessi che non è stata considerata nel nome con cui è stata confezionata questa pregevole Ordinanza. Dunque, a me pare che lo sviluppo giurisprudenziale vada in direzione assolutamente opposta a quello che prova a riprospettarci l'Avvocato dello Stato, perché i dati sono molti diversi, consentitemi soltanto di ricordare che in questa ultima Sentenza che ho menzionato la Corte di Cassazione si pone il problema e dice: "è vero che si tratta di una responsabilità diretta quella fondata sull'art. 28 e sul principio di immedesimazione organica", è vero dunque che non si applica la Pubblica Amministrazione, l'art. 2049 del codice civile che parla della responsabilità indiretta dei padroni e dei committenti ma aggiunge la Corte di Cassazione, perché questo è stato l'esito diciamo di questo percorso interpretativo che comunque

nella sostanza in pratica in realtà le due forme di responsabilità tendono a coincidere, e dunque i criteri dell'occasionalità necessaria sono stati utilizzati anche quando a rispondere è un soggetto privato e non un soggetto pubblico e rispetto a questo c'è una Sentenza della Corte... sempre una Sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che risponde l'agenzia, la società che aveva alle sue dipendenze una Guardia Giurata, del fatto che la Guardia Giurata aveva fatto in realtà, come qualche volta può accadere da palo ai ladri che erano andati a rubare preziosi e denaro dentro la banca, dunque, anche qui siamo nel campo della massima distanza possibile tra finalità istituzionale comportamento concreto ma in verità il principio di occasionalità necessaria è stato utilizzato per stabilire la responsabilità, per fissare la responsabilità del cosiddetto committente, che nella specie sarebbe lo Stato. E' evidente che nel caso che stiamo trattando qui nelle gravi responsabilità degli odierni imputati c'è alla base anche la responsabilità si manifesta in una deviazione ai fini istituzionali, ma è proprio la compenetrazione tra la attività e la funzione

istituzionale svolta dagli odierni imputati e dagli altri in quel circuito di apparato di cui ho fatto menzione poc'anzi che si iscrive la responsabilità dello Stato, io credo che l'alternativa come ci viene prospettata dall'Avvocatura dello Stato se vuol essere un'alternativa credibile dovrebbe portare logicamente a dire ciò che ormai la Corte di Cassazione, la dottrina ha unanimemente rifiutato che in rifiutato che in verità lo Stato, la Pubblica Amministrazione non risponde quando c'è dolo da parte del pubblico dipe... così era anticamente, così era prima dell'entrata in vigore dell'art. 28 e ripeto dell'art. 2 della carta costituzionale, né mi pare che si possa fare riferimento al tipo di reato, attentato alla costituzione, ma chi poteva svolgere, come ci ha ricordato l'Avvocato Gamberini, un'attività di deviazione tale e mostrarla, farla apparire come attività istituzionale tipica se non gli odierni imputati. Io dico di più, dico esattamente il contrario di ciò che sostiene l'Avvocatura dello Stato, cioè dico che questo è proprio il reato commissivo mediante omissione, così tecnicamente lo chiamano, che determina un'apparenza totale di

integrazione tra pluralità istituzionale e la condotta illecita e deviante, ma chi può mai metterlo in atto se non un pubblico funzionale e chi ne deve rispondere se non lo Stato di questa integrazione. E' apparsa ed è stata prospettata a lungo, anche nel lungo procedimento che ci riguarda, e una fase finalmente va a concludersi, è stata prospettata questa Difesa della pac... l'ho ricordato nelle conclusioni, c'è una comunità di cittadini e di cittadine di valori condivisi che si esprime proprio in questo concetto di inviolabilità e quindi di tutela, di diritti e di libertà fondamentale tra la vita individuale alla sicurezza collettiva, al diritto di azione, cioè al diritto di difesa in senso ampio, conoscere la verità è un fatto sostanziale e formale al tempo stesso e il percorso rispetto ad un reato come quello dello strage non può che essere innanzi tutto il percorso giudiziario, ma anche il percorso politico, che si intrecciano insieme, la Commissione era governativa non dimentichiamolo, la prima Commissione, a cui furono affidati questi compiti ed è lì che dovranno dire: "le informazioni non sono affluite", c'è l'abuso di una funzione

certamente, perché non c'è un uso occasionale e deviato del potere, come può accadere se il Poliziotto usa la pistola di ordinanza per uccidere un suo nemico personale. C'è di più, Giudici della Corte c'è di più, c'è una concezione che è riemmersa della ragione di Stato, nella stessa... comportamento, nello stesso atteggiamento soggettivo degli odierni imputati, c'è la convinzione di avere agito per ragioni di Stato, perché, ci ritornerò alla fine, sto per concludere, si trattava di difendere in questo modo in prestigio dell'Aeronautica, io non credo che lo abbiano fatto per scopi privati, non credo che l'abbiamo fatto perché qualcuno gli ha promesso o gli ha dato dei quattrini, magari come ci ha riferito il Generale Arpino, che pure qui comunque non ha visto, è stato espropriato dei poteri, non lo so, rimane uno dei tanti punto interrogativo o questo sì, dei buchi di questo processo, magari sottoforma ci diceva il Generale Arpino di fedeltà all'alleanza Atlantica, cosa c'è di più compenetrato e integrato della loro condotta in una funzione istituzionale? Malintesa, certamente, e se addirittura nel caso della Guardia Giurata complice con i ladri della

banca o nel caso del Maresciallo dei Carabinieri che si prende i quattrini delle imprese, millantando la propria posizione di Comandante della Stazione, si è riconosciuta la responsabilità credo che davvero un ripensamento o meglio ripensamento chiesto dall'Avvocato dello Stato non abbia proprio alcun senso, anzi credo che il dibattimento, esattamente il contrario, il dibattimento, l'istruttoria dibattimentale, ciò che è stato acquisito e perché no, nel frattempo la conferma di un percorso giurisprudenziale come quello che Vi ho prospettato non posso far sorgere alcun dubbio sulla responsabilità dello Stato per i reati, atti illeciti compiuti dagli odierni imputati, ripeto, da tutti gli odierni imputati. Concludo Presidente e Giudice Consigliere e Giudici Popolari con un paio di considerazioni finali che consentire di fare, che sono connesse comunque con il compito di replica che mi sono assunto, c'è nell'aria in questo processo anche in quest'aula una domanda, ma perché questi imputati hanno agito a questo modo, perché hanno nascosto, depistato, trafficato, impasticciato, dunque impedito, dunque impedito, loro e altri, perché? Io credo che la ragione non

possa che essere una ragione molto grave e che riguarda la sicurezza dei nostri cieli, del nostro territorio io sono convinto e voglio consegnarlo qui alla vostra attenzione, perché c'entra con quello che dovete decidere, anche se non è una imputazione e voglio ricordarlo, perché ne eravamo convinti, io in particolare di ciò e il povero Avvocato Romeo Ferrucci che voglio tornare a ricordare, è stato uno primi artefici dell'azione civile in questo processo e della ricerca della verità che ciò è accaduto perché questa strage si poteva evitare, perché il DC9 è finito dentro un conflitto aereo internazionale che era noto, che poteva consentire anche un minuto, anche trenta secondi prima, quando si sono messi in volo gli intercettori da Poggio Ballone, due intercettori, Piloti di due intercettori che guarda caso hanno segnato una delle tante morti misteriose che hanno seguito la vicenda di Ustica, entrambi morti nel cielo Darvistan, durante una manifestazione delle Frecce Tricolori, si sapeva cosa doveva succedere quel pomeriggio, anzi quella sera di quel giorno, e la S.Y.N.A.D.E.X. era stata comandata ben due mesi prima, molto prima di quanto normalmente

accadesse e per quell'ora, solo così si spiega il depistaggio, l'ostinazione, solo così si spiega questa insistenza ancora qui in sede difensiva, apparentemente sorprendente sulla bomba, perché no, se non c'è responsabilità perché mai questa ostinata inconcludente pista della bomba? Se non perché quando il DC9 si è alzato in volo da Bologna, forse già all'altezza di Grosseto era possibile impedire che la strage accadesse, avvertire, e qui si arriva fino al limite della distorsione assoluta della cosiddetta ragione di Stato, io francamente Presidente, Consigliere, Giudici Popolari non trovo altra spiegazione plausibile a questa condotta, deve essere una cosa grave, che mette dunque in discussione sì, se la verità si fosse acclarata per tempo il prestigio dell'Aeronautica Militare e di fronte a questa ragione di Stato poco importa se ci sono state ottantuno vittime, il senso era di una compenetrazione piena tra la funzione istituzionale, mancata casualmente ad una vigilanza e ad una sicurezza, corresponsabili di un'operazione militare il cui cielo è stato messo a disposizione e poi l'aereo che parte con due ore di ritardo, grave, molto grave tutto ciò, ma

di una vicenda grave vi state occupando. E ritornando alla... **PRESIDENTE:** per cortesia, scusate, perché si sente un brusio. **AVV. P.C. GALASSO:** e ritornando alle conclusioni dell'Avvocato Giannuzzi vorrei ricordare, l'ho già fatto in altri processi, non me ne voglia l'Avvocato Giannuzzi che ha svolto con grande decoro il proprio compito, che l'Avvocatura dello Stato non può limitarsi a dire che ciò che c'è da raccontare è una verità amara e che lo Stato non deve rispondere, qual è la concezione dello Stato che abbiamo? E' la concezione che hanno e hanno avuto gli odierni imputati o la concezione di uno Stato che è la sintesi concreta di valori, di beni di cittadini e di cittadine, uno Stato che innanzi tutto come c'è scritto nell'art. 2 della nostra costituzione garanzia di diritti e di libertà fondamentali, e dunque cosa si difende il patrimonio dello Stato? Non vorrei essere volgare ma non credo che... un Avvocato di un soggetto privato può ben difendere il patrimonio privato del proprio cliente, ma stiamo parlando di un Avvocato dello Stato e lo Stato non è soltanto un'amministrazione chiamata a pagare, è la sintesi di ciò che ho detto, è il luogo di

garanzia, lo Stato in questa vicenda deve riparare i danni morali, i danni non patrimoniali, gravi che sono stati arrecati da parte alti Ufficiali che svolgevano per conto dello Stato una delicatissima funzione di sicurezza e di consulenza e che hanno impedito per ventitre anni, per lunghi ventitre anni che si arrivasse perfino ad una verità giudiziaria. L'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che l'amministrazione pubblica, lo Stato non deve pagare perché sarebbe la principale vittima di questa infedeltà pure riconosciuta e testimoniata dall'avvocatura attraverso la costituzione di Parte Civile dei propri Ufficiali, io credo che le vittime sono parte dello Stato, di questa comunità statale e sono ottantuno vittime e i loro familiari che hanno patito a lungo e ricordo in conclusione come nota da civilista Presidente e Giudice Consigliere che il percorso della responsabilità per fatto illecito come quello di cui qui si tratta in sede penale è approdata ormai dopo Sentenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione ad una bipartizione, danni patrimoniali e danni non patrimoniali, sono i danni patrimoniali il danno morale, il prezzo

del dolore come dicevano i latini, il danno biologico, le sofferenze gravi patite, il danno esistenziale, lo sconvolgimento, lungo sconvolgimento della propria esistenza che lo Stato deve essere chiamato per il Vostro mezzo, per la Vostra intelligenza e per la Vostra indipendenza a riparare, ripeto, nei confronti di coloro che hanno subito per lunghi anni l'estenuante sofferenza di una ricerca ancora incompiuta della verità e se è vero che tutto ciò come in ogni parte del mondo occidentale si risolve in un risarcimento monetario, un risarcimento economico non c'è altra forma perché lo Stato possa riparare, la civiltà giuridica occidentale non ne ha conosciuto altri e dunque la riparazione pecuniaria ha un significato materiale ma anche come in questo caso soprattutto un grande significato morale e ideale, Vi ringrazio! **PRESIDENTE:** domani... **AVV.**

P.C. PICCIONI: Presidente mi scusi, volevo solo depositare una memoria, sono l'Avvocato Piccioni, sempre sul tema della responsabilità civile, ho già scambiato con l'Avvocatura, ho peraltro delle altre copie per i colleghi. **PRESIDENTE:** va bene, dunque domani allora... **AVV. P.C. BACHETTI:**

inizia responsabile civile. **PRESIDENTE:** va bene, la Corte rinvia all'udienza del 15 aprile ore 9:30 invitando gli imputati a ricomparire senz'altro avviso. L'Udienza è tolta! **AVV. P.C.**

BENEDETTI: Presidente l'Avvocato Scaloni mi chiedeva, mi pregava di chiederle se poi quella cancellazione, quella sua istanza sulla cancellazione di quella frase era stata accolta.

PRESIDENTE: ma veramente ancora non abbiamo deciso. **AVV. P.C. BENEDETTI:** ah, va bene.

PRESIDENTE: comunque non ho capito bene sotto quale profilo dal punto di vista dell'aggancio alla norma l'Avvocato Scaloni ne chieda la cancellazione, perché se è un refuso del Trascrittore la sentiamo, ma se così non fosse non vedo come si possa cancellare, è un lapsus, ma se ha detto quel nome lo ha detto, comunque ora vedremo. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. **126** pagine.

**per O.F.T.
Natale PIZZO**